


CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

MULTIRISCHI ABITAZIONE



CASA

IL CONTRATTO È REALIZZATO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL
TAVOLO TECNICO "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI" COORDINATO
DALL'ANIA, AGGIORNATE IN BASE ALLE "LINEE GUIDA
PER CONTRATTI CHIARI E COMPRESIBILI 2024"

Benvenuto!

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto **Genertel**, l'assicurazione online conveniente, facile e affidabile del **Gruppo Generali**.

Questo documento illustra le condizioni che regolano il tuo contratto di assicurazione con **Genertel** e le garanzie che **Genertel** ti offre.

Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità, con una soluzione assicurativa facile da comprendere.

Ecco tre cose importanti che devi fare prima di sottoscrivere il contratto:

- **Leggi** con attenzione il **Set informativo**;
- **Verifica** se i **dati** indicati nel **preventivo e contratto** sono corretti;
- **Controlla** se sono presenti le **garanzie** di cui hai bisogno.

Verifica sempre se i dati indicati in preventivo e in contratto sono corretti e se sono presenti le garanzie che hai richiesto. Ricorda di richiederci eventuali correzioni entro **14 giorni** dalla data dalla quale inizia l'assicurazione.

Come leggere questo documento

Nella sezione "Presentazione del Prodotto" trovi un breve riepilogo del prodotto e della sua struttura, mentre nella "Tabella delle garanzie" trovi uno schema che ti aiuta a individuare con facilità i contenuti delle singole garanzie.

Hai ancora qualche domanda?

Tutti i contatti che ti servono li trovi nelle pagine che seguono.

Cordiali saluti.

Genertel S.p.A.



A. Presentazione del prodotto	9
B. Definizioni	13
C. Condizioni di Assicurazione	16
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	16
> QUANDO E COME DEVO PAGARE?	16
Art. 1 – Come stipulare il contratto e pagare il Premio (Mezzi di pagamento del Premio)	16
> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	17
Art. 2 – Decorrenza delle garanzie	17
Art. 3 – Durata dell'assicurazione	18
Art. 4 - Diritto del Contraente al ripensamento	18
> DOVE VALE LA COPERTURA?	18
Art. 5 - Dove operano le Garanzie	18
> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?	19
Art. 6 – Condizioni di assicurabilità	19
Art. 7 - Cose e persone assicurabili	19
Art. 8 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del rischio	20
Art. 9 - Altre assicurazioni	20
Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno	21
Art. 11 - Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto	21
Art. 12 - Legge applicabile, oneri fiscali, foro competente e lingua utilizzata	21
Art. 13 - Pagamenti da parte di Genertel	21
Art. 14 - Ispezione delle cose assicurate	21
Art. 15 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	21
Art. 16 – Rinvio alle norme di legge	21
Art. 17 - Area Riservata	21
Art. 18 – Denuncia di Sinistro	21
> COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	22
Art. 19 - Modalità di reclamo	22
Art. 20 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	22
Art. 21 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016	22
SEZIONE 1 > DANNI AL FABBRICATO	25
> CHE COSA È ASSICURATO?	25
Art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione	25
Art. 1.2 - Spese aggiuntive	27
Art. 1.3 - Rischio locativo	28
Art. 1.4 - Colpa grave - Rinuncia alla Rivalsa	28
Art. 1.5 - Forma dell'assicurazione	28

Art. 1.6 – Cose assicurate	28
> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	28
Art. 1.7 – Decorrenza della garanzia	28
> DOVE VALE LA COPERTURA?	29
Art. 1.8 – Validità territoriale	29
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	29
Art. 1.9 - Rischi esclusi	29
Art. 1.10 - Cose non assicurate	29
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	29
Art. 1.11 – Limiti di Indennizzo	29
Art. 1.12 - Esclusioni previste dal contratto	30
Art. 1.13 - Franchigia	30
SEZIONE 2 > DANNI AL CONTENUTO	32
> CHE COSA È ASSICURATO?	32
Art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione	32
Art. 2.2 - Spese aggiuntive	33
Art. 2.3 - Rischio locativo	33
Art. 2.4 - Colpa grave - Rinuncia alla Rivalsa	33
Art. 2.5 - Forma dell'assicurazione	33
Art. 2.6 – Cose assicurate	33
> DOVE VALE LA COPERTURA?	34
Art. 2.7 – Validità territoriale	34
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	34
Art. 2.8 – Cose non assicurate	34
Art. 2.9 - Eventi non assicurati	34
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	34
Art. 2.10 – Esclusioni previste dal contratto	34
Art. 2.11 - Franchigia	34
SEZIONE 3 > DANNI DA EFFRAZIONE	35
> CHE COSA È ASSICURATO?	35
Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione	35
Art. 3.2 - Forma dell'assicurazione	35
Art. 3.3 – Cose assicurate	35
> DOVE VALE LA COPERTURA?	35
Art. 3.4 – Validità territoriale	35
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	36
Art. 3.5 - Cose non assicurate	36
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	36
Art. 3.6 – Esclusioni previste dal contratto	36



Art. 3.7 - Franchigia e Scoperto	36
SEZIONE 4 > FURTO E RAPINA CONTENUTO	37
> CHE COSA È ASSICURATO?	37
Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione	37
Art. 4.2 - Forma dell'assicurazione	37
Art. 4.3 - Cose assicurate	37
> DOVE VALE LA COPERTURA?	37
Art. 4.4 - Validità territoriale	37
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	37
Art. 4.5 - Cose non assicurate	37
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	38
Art. 4.6 - Limiti di Indennizzo	38
Art. 4.7 - Esclusioni previste dal contratto	38
Art. 4.8 - Franchigia	38
SEZIONE 5 > SCIPPO E RAPINA FUORI CASA	39
> CHE COSA È ASSICURATO?	39
Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione	39
Art. 5.2 - Forma dell'assicurazione	39
Art. 5.3 - Cose assicurate	39
> DOVE VALE LA COPERTURA?	39
Art. 5.4 - Validità territoriale	39
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	39
Art. 5.5 - Eventi non assicurati	39
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	40
Art. 5.6 - Esclusioni previste dal contratto	40
Art. 5.7 - Franchigia	40
SEZIONE 6 > ASSISTENZA PRONTO INTERVENTO	40
> CHE COSA È ASSICURATO?	40
Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione	40
Art. 6.2 - Cose assicurate	42
> DOVE VALE LA COPERTURA?	42
Art. 6.3 - Validità territoriale	42
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	43
Art. 6.4 - Eventi non assicurati	43
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	43
Art. 6.5 - Esclusioni previste dal contratto	43
Art. 6.6 - Franchigia	43
SEZIONE 7 > ASSISTENZA INFORMATICA	44

> CHE COSA È ASSICURATO?	44
Art. 7.1 – Oggetto dell'assicurazione	44
Art. 7.1.1 - Supporto Apparecchi Digitali	44
Art. 7.1.2 - Supporto pulizia virus e malware	44
Art. 7.1.3 - Recupero/cancellazione dei dati informatici	44
Art. 7.1.4 - Consulenza legale telefonica	45
Art. 7.1.5 - Assistenza psicologica in Italia	45
Art. 7.1.6 - Anticipo denaro di prima necessità	45
Art. 7.2 – Cose assicurate	45
> DOVE VALE LA COPERTURA?	45
Art. 7.3 – Validità territoriale	45
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	45
Art. 7.4 - Eventi non assicurati	45
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	46
Art. 7.5 – Esclusioni previste dal contratto	46
Art. 7.6 - Franchigia	46
Art. 7.7 – Limitazione di responsabilità	46
DIGITALE SICURO	46
SEZIONE 8 > RESPONSABILITÀ CIVILE	48
ART. 8.1 – RESPONSABILITA' CIVILE CASA	48
> CHE COSA È ASSICURATO?	48
Art. 8.1.1 – Oggetto dell'assicurazione	48
Art. 8.1.2 - Massimali	49
Art. 8.1.3 – Persone assicurate	49
> DOVE VALE LA COPERTURA?	49
Art. 8.1.4 – Validità territoriale	49
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	49
Art. 8.1.5 - Eventi non assicurati	49
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	49
Art. 8.1.6 – Esclusioni previste dal contratto	49
Art. 8.1.7 - Franchigia	50
ART. 8.2 - RESPONSABILITA' CIVILE CONDUZIONE E FAMIGLIA	50
> CHE COSA È ASSICURATO?	50
Art. 8.2.1 – Oggetto dell'assicurazione	50
Art. 8.2.2 - Massimali	51
Art. 8.2.3 – Persone assicurate	52
> DOVE VALE LA COPERTURA?	52
Art. 8.2.4 – Validità territoriale	52
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	52



Art. 8.2.5 - Eventi non assicurati	52
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	52
Art. 8.2.6 - Esclusioni previste dal contratto	52
Art. 8.2.7 - Franchigia	52
ART. 8.3 - RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI ELETTRICI LEGGERI	53
> CHE COSA È ASSICURATO?	53
Art. 8.3.1 - Oggetto dell'assicurazione	53
Art. 8.3.2 - Massimali	53
Art. 8.3.3 - Persone assicurate	54
> DOVE VALE LA COPERTURA?	54
Art. 8.3.4 - Validità territoriale	54
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	54
Art. 8.3.5 - Eventi non assicurati	54
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	54
Art. 8.3.6 - Esclusioni previste dal contratto	54
Art. 8.3.7 - Franchigia	54
ART. 8.4 - RESPONSABILITÀ CIVILE CANE E GATTO	55
> CHE COSA È ASSICURATO?	55
Art. 8.4.1 - Oggetto dell'assicurazione	55
Art. 8.4.2 - Massimali	55
Art. 8.4.3 - Persone assicurate	55
> DOVE VALE LA COPERTURA?	55
Art. 8.4.4 - Validità territoriale	55
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	55
Art. 8.4.5 - Eventi non assicurati	55
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	55
Art. 8.4.6 - Esclusioni previste dal contratto	55
Art. 8.4.7 - Franchigia	56
SEZIONE 9 > INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO	56
> CHE COSA È ASSICURATO?	56
Art. 9.1 - Oggetto dell'assicurazione	56
Art. 9.2 - Rinuncia all'azione di Rivalsa	57
Art. 9.3 - Massimali e somme assicurate	57
Art. 9.4 - Persone assicurate	57
> DOVE VALE LA COPERTURA?	57
Art. 9.5 - Validità territoriale	57
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	57
Art. 9.6 - Eventi non assicurati	57

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	57
Art. 9.7 – Esclusioni previste dal contratto	57
Art. 9.8 – Franchigia	58
SEZIONE 10 > TUTELA AGGRESSIONI E CYBERBULLISMO	58
> CHE COSA È ASSICURATO?	58
Art. 10.1 - Oggetto dell'assicurazione	58
Art. 10.2 - Spese mediche	59
Art. 10.3 - Massimali e somme assicurate	59
Art. 10.4 – Persone assicurate	59
> DOVE VALE LA COPERTURA?	59
Art. 10.5 - Validità territoriale	59
Art. 10.6 - Soggetti non considerati Terzi	59
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	60
Art. 10.7 – Esclusioni previste dal contratto	60
Art. 10.8 - Franchigia	60
SEZIONE 11 > SPESE VETERINARIE PER INFORTUNIO	60
> CHE COSA È ASSICURATO?	60
Art. 11.1 - Oggetto dell'assicurazione	60
Art. 11.2 - Criteri di indennizzabilità	61
Art. 11.3 - Massimali e somme assicurate	61
Art. 11.4 - Animali assicurati	61
> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	61
Art. 11.5 - Decorrenza della garanzia	61
> DOVE VALE LA COPERTURA?	61
Art. 11.6 - Validità territoriale	61
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	61
Art. 11.7 - Eventi non assicurati	61
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	61
Art. 11.8 – Esclusioni previste dal contratto	61
Art. 11.9 - Franchigia	62
SEZIONE 12 > ASSISTENZA LEGALE	62
> CHE COSA È ASSICURATO?	62
Art. 12.1 - Oggetto dell'assicurazione – Assistenza Legale	62
Art. 12.2 - Oggetto dell'assicurazione – Assistenza Legale per la garanzia Tutela aggressioni e cyberbullismo	63
Art. 12.3 - Contenuto dell'assicurazione	63
Art. 12.4 - Gestione del Sinistro	64
Art. 12.5 – Anticipi sulle spese civili e penali	64
Art. 12.6 – Esiti delle vertenze e recupero delle spese in sede civile Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale	65



Art. 12.7 – Procedimento penale e pagamento delle spese	65
Art. 12.8 – Persone assicurate	65
> COSA ACCADE IN CASO DI DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO?	66
Art. 12.9 – Arbitrato	66
> DOVE VALE LA COPERTURA?	66
Art. 12.10 – Validità territoriale	66
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	66
Art. 12.11 – Eventi non assicurati	66
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	66
Art. 12.12 – Esclusioni previste dal contratto	66
SEZIONE 13 > NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	67
INCENDIO E SCOPPIO - FENOMENI ELETTRICI E ALTRI DANNI ALLA CASA - EVENTI ATMOSFERICI - RICERCA E RIPARAZIONE DANNI DA ACQUA - ALLUVIONI E INONDAZIONI - TERREMOTO	67
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	67
Art. 13.1 - Modalità per la denuncia del Sinistro	67
Art. 13.2 - Come si calcola l'ammontare del danno	68
Art. 13.3 - Anticipo Indennizzi	68
Art. 13.4 - Pagamento dell'Indennizzo	68
PANNELLI FOTOVOLTAICI E SOLARI	68
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	68
Art. 13.5 - Modalità per la denuncia del Sinistro	68
Art. 13.6 - Come si calcola l'ammontare del danno	69
Art. 13.7 - Anticipo Indennizzi	69
Art. 13.8 - Pagamento dell'Indennizzo	69
DANNI AL CONTENUTO	70
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	70
Art. 13.9 - Modalità per la denuncia del Sinistro	70
Art. 13.10 - Come si calcola l'ammontare del danno	70
Art. 13.11 - Anticipo Indennizzi	70
Art. 13.12 - Pagamento dell'Indennizzo	71
DANNI DA EFFRAZIONE – FURTO E RAPINA CONTENUTO – SCIPIO E RAPINA FUORI CASA	71
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	71
Art. 13.13 - Modalità per la denuncia del Sinistro	71
Art. 13.14 - Come si calcola l'ammontare del danno	71
Art. 13.15 - Pagamento dell'Indennizzo	72
INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO	72

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	72
Art. 13.16 - Modalità per la denuncia del Sinistro	72
Art. 13.17 - Come si calcola l'ammontare del danno	73
Art. 13.18 - Pagamento dell'Indennizzo	73
TUTELA AGGRESSIONI E CYBERBULLISMO	73
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	73
Art. 13.19 - Modalità per la denuncia del Sinistro	73
Art. 13.20 - Come si calcola l'ammontare del danno	73
Art. 13.21 - Pagamento dell'Indennizzo	73
SPESE VETERINARIE PER INFORTUNIO	74
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	74
Art. 13.22 - Modalità per la denuncia del Sinistro	74
Art. 13.23 - Come si calcola l'ammontare del danno	74
Art. 13.24 - Pagamento dell'Indennizzo	74
RESPONSABILITA' CIVILE CASA, RESPONSABILITA' CIVILE CONDUZIONE FAMIGLIA, RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI ELETTRICI LEGGERI, RESPONSABILITA' CIVILE CANE E GATTO)	74
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	74
Art. 13.25 - Modalità per la denuncia del Sinistro	74
Art. 13.26 - Pagamento dei Sinistri	75
ASSISTENZA PRONTO INTERVENTO BASE, ASSISTENZA PRONTO INTERVENTO PLUS E ASSISTENZA INFORMATICA	75
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	75
Art. 13.27 - Modalità per la denuncia del Sinistro	75
ASSISTENZA LEGALE	76
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	76
Art. 13.28 - Modalità per la denuncia del Sinistro	76
RIPARAZIONE DIRETTA (INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA)	76
Art. 13.29 - Pagamento alternativo all'Indennizzo ordinario	76
TERMINI DI PAGAMENTO (VALIDI PER TUTTE LE SEZIONI)	76
Art. 13.30 - Termini di pagamento	76



A. Presentazione del prodotto

IL PRODOTTO ASSICURATIVO “CASA” DI GENERTEL

“Casa” di Genertel assicura i rischi collegati all’Abitazione e alle attività domestiche e del tempo libero.

FUNZIONAMENTO

Genertel propone delle garanzie che il Contraente può modificare in base alle proprie esigenze assicurative. Le garanzie possono essere attivate solo se è raggiunto un premio minimo prestabilito.

Il contratto ha durata annuale con tacito rinnovo e il cliente può dare disdetta fino all’ultimo giorno.

Il pagamento rateale è possibile **solo con carta di credito** non prepagata con pre-autorizzazione al prelievo di tutte le rate successive.

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia base Garanzia principale che può essere attivata da sola se è raggiunto il premio minimo prestabilito

Garanzia accessoria Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base

Condizioni di attivazione Regole per poter attivare Garanzie base e Garanzie accessorie

GARANZIE ACQUISTABILI					
GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE	FRANCHIGIE	MINIMI	PER TUTTI I DETTAGLI
INCENDIO E SCOPPIO			Franchigia 150 euro decrescente di 50 euro ogni anno in assenza di sinistri		Sezione 1
RICERCA E RIPARAZIONE DANNI DA ACQUA			Franchigia 150 euro decrescente di 50 euro ogni anno in assenza di sinistri		Sezione 1
FENOMENI ELETTRICI E ALTRI DANNI ALLA CASA			Franchigia 150 euro fissa		Sezione 1
	EVENTI ATMOSFERICI	Attivabile con Fenomeni Elettrici e Altri Danni alla Casa	Franchigia 150 euro decrescente di 50 euro ogni anno in assenza di sinistri		Sezione 1
	ALLUVIONI E INONDAZIONI	Attivabile con Fenomeni Elettrici e Altri Danni alla Casa	Franchigia assoluta calcolata in percentuale sulla somma assicurata;	Minimo di 7.500€	Sezione 1
	TERREMOTO	Attivabile con Fenomeni Elettrici e Altri Danni alla Casa	Franchigia assoluta calcolata in percentuale sulla somma assicurata.		Sezione 1
	PANNELLI FOTOVOLTAICI E SOLARI	Attivabile con Fenomeni Elettrici e Altri Danni alla Casa	Franchigia 300 euro fissa		Sezione 1
DANNI AL CONTENUTO			Franchigia 150 euro decrescente di 50 euro ogni anno in assenza di sinistri		Sezione 2

GARANZIE ACQUISTABILI					
GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE	FRANCHIGIE	MINIMI	PER TUTTI I DETTAGLI
DANNI DA EFFRAZIONE			Franchigia 150 euro decrescente di 50 euro ogni anno in assenza di sinistri		Sezione 3
FURTO E RAPINA CONTENUTO			Franchigia 150 euro decrescente di 50 euro ogni anno in assenza di sinistri		Sezione 4
SCIPPO E RAPINA FUORI CASA					Sezione 5
ASSISTENZA PRONTO INTERVENTO BASE					Sezione 6
ASSISTENZA PRONTO INTERVENTO PLUS					Sezione 6
ASSISTENZA INFORMATICA					Sezione 7
RESPONSABILITA' CIVILE CASA			Franchigia 150 euro decrescente di 50 euro ogni anno in assenza di sinistri		Sezione 8
RESPONSABILITA' CIVILE CONDUZIONE E FAMIGLIA			Franchigia 150 euro decrescente di 50 euro ogni anno in assenza di sinistri		Sezione 8
RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI ELETTRICI LEGGERI			Franchigia 150 euro decrescente di 50 euro ogni anno in assenza di sinistri		Sezione 8
RESPONSABILITA' CIVILE CANE E GATTO			Franchigia 150 euro decrescente di 50 euro ogni anno in assenza di sinistri		Sezione 8
INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO					Sezione 9
TUTELA AGGRESSIONI E CYBERBULLISMO					Sezione 10
SPESE VETERINARIE PER INFORTUNIO			Franchigia 100 euro fissa		Sezione 11
ASSISTENZA LEGALE					Sezione 12

AVVERTENZE

Per rendere più semplice la lettura, abbiamo utilizzato questi strumenti grafici:

- Testo evidenziato in grigetto: evidenzia rischi esclusi, esclusioni previste dal contratto e obblighi a tuo carico;



- Testo in **carattere grassetto**: richiama la tua attenzione su parti di testo che devi leggere con particolare attenzione;
- Testo in *Corsivo con Iniziale Maiuscola*: ti ricorda che la parola è presente e ha il significato descritto nelle definizioni;
- Riquadri informativi: sono **aree di consultazione che permettono di rispondere in modo semplice alle tue domande in caso di dubbi**. Al loro interno trovi informazioni importanti:



Estesi a **tutta pagina**, e contrassegnati dal simbolo che vedi in questo riquadro, trovi:

- degli **esempi utili per capire come funziona la Polizza** (ad esempio in caso di *Minimi* o *Sco-perti*).
- alcune **indicazioni da seguire in caso di necessità** (ad esempio in caso di un *Furto*).

Spostate un po' a **destra**, e contrassegnate dal simbolo che vedi in questo riquadro, trovi delle **avvertenze particolari** (che ti segnalano, ad esempio, quando è il caso di conservare i documenti per poter accedere ai rimborsi).



Contatti



ASSISTENZA CLIENTI

lun/ven 8:30-19:00
sab 8:30-13:30
telefono: +39.040.20.20.20



ASSISTENZA SINISTRI

lun/ven 9:00-18:00
telefono: +39.040.20.20.40



DENUNCIA SINISTRI ONLINE

h24 con l'app Genertel+



ASSISTENZA LEGALE (SE PREVISTO)

email: sinistri@das.it
lun/ven 8:00-18:00
telefono: +39.040.20.20.20



RECLAMI

Per effettuare un reclamo rivolgersi per iscritto a:
Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality
posta **Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**
email reclami@genertel.it

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore

posta **Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma**
PEC ivass@pec.ivass.it
fax +39.06.42.13.32.06



INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO

telefono +39.040.20.20.20
email richiestainfo@genertel.it
posta **Genertel richiesta informazioni - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO

telefono +39.040.20.20.40
email servizio_sinistri@genertel.it
posta Genertel sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste

Area riservata

Il *Contraente* può registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Riservata presente sul sito www.genertel.it o tramite l'app **Genertel+**.

Il *Contraente* può usare l'Area Riservata – Home Insurance per:

- fare un preventivo e stipulare la *Polizza*;
- consultare e scaricare il *Set informativo*;
- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- denunciare e monitorare lo stato del *Sinistro*;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy.

Diritto del *Contraente* al ripensamento

Il *Contraente* può recedere entro **14 giorni** dalla data in cui ha ricevuto i documenti assicurativi.



B. Definizioni

Alcune parole nelle Condizioni di Assicurazione sono riportate in Corsivo e con Iniziale Maiuscola. In tal caso, il loro significato è quello indicato qui sotto. Le definizioni sono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

- **Abitazione:** il *Fabbricato* descritto in contratto, destinato a *Dimora Abituale* o saltuaria, esclusa ogni pertinenza, parte comune o simili.
- **Abitazione protetta:**
 - *Abitazione* con un sistema di allarme antifurto automatico installato a norma, funzionante e inserito;
 - *Abitazione* anche senza sistema di allarme, ma con porte blindate per gli accessi, se non si trova al piano interrato, piano terra, rialzato o all'ultimo piano ed è all'interno di un immobile occupato da più famiglie e con accesso comune dall'esterno.
- **Affitto:** il contratto di locazione con cui una parte (locatore) concede all'altra (conduttore) un immobile per un periodo di tempo determinato, in cambio di un corrispettivo economico (detto canone di locazione).
- **Alert:** segnalazione, tramite e-mail, inviata dalla piattaforma Digitale Sicuro che informa l'*Assicurato* di un livello di rischio per i propri dati personali e di immagine.
- **Alluvioni e Inondazioni:** fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da *Terremoto*, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando l'evento è caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
- **Animali domestici:** per la garanzia Responsabilità Civile Conduzione e Famiglia si intendono pesci, piccoli roditori, uccelli (no predatori), tartarughe.
- **Apparecchi digitali:** pc/laptop/smartphone/tablet a uso proprio/privato di proprietà del *Contraente* e delle persone che fanno parte del suo stato di famiglia.
- **Appartamento:** *Fabbricato* con accesso solo dai vani interni di un immobile occupato da più famiglie e con accesso comune dall'esterno.
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è tutelato dalla *Polizza*.
- **Bed & Breakfast:** strutture ricettive gestite da privati che offrono servizio di alloggio con colazione, che si avvalgono della loro organizzazione familiare e utilizzano parte dell'*Abitazione Assicurata* indicata nella scheda di *Polizza*. I periodi di apertura sono annuali o stagionali e con un numero di camere e letti limitati, sulla base di leggi regionali di settore o di regolamenti comunali specifici.
- **Bicicletta a pedalata assistita:** bicicletta dotata di un motore ausiliario elettrico la cui alimentazione è in modo progressivo ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge la velocità massima consentita dalla normativa o prima se il ciclista smette di pedalare.
- **Carenza:** periodo di tempo compreso tra la data di *Decorrenza* della *Polizza* e la data in cui la copertura diventa effettiva.
- **Casseforti:** mobili contenitori con pareti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con movimento di chiusura che comanda catenacci multipli, con serratura di sicurezza a chiave o a combinazione numerica, murati o pesanti almeno 100 kg.
- **Clienti:** persone che alloggiano nell'*Abitazione* adibita a *Bed & Breakfast* e si avvalgono dei servizi di *Bed & Breakfast* e i loro ospiti.
- **Contenuto:** mobilio, arredamento, tutto ciò che serve per uso domestico e personale compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero purché contenuto nei locali del *Fabbricato* assicurato e nelle sue pertinenze.
- **Contraente:** la persona con la quale è stipulato il contratto.
- **DAS:** Difesa Automobilistica Sinistri SPA - la Compagnia assicurativa specializzata cui Genertel ha affidato, secondo la normativa vigente, la gestione e pagamento dei *Sinistri* di tutela legale.
- **Decorrenza:** la data in cui ha inizio l'assicurazione.
- **DigitaleSicuro:** è la piattaforma informatica sulla quale è possibile registrare i dati personali che si desidera tenere monitorati sul web.
- **Dimora Abituale:** l'unico luogo dove, di fatto, dimorano di solito l'*Assicurato* o le persone che fanno parte della sua *Famiglia*.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
- **Europ Assistance Italia S.p.A.:** la Compagnia che attraverso la sua *Struttura Organizzativa* gestisce i *Sinistri* per le garanzie Assistenza pronto intervento base, Assistenza pronto intervento plus e Assistenza informatica.

- **Fabbricato:** la costruzione edile indicata in contratto. Se è assicurata una porzione di *Fabbricato* (ad esempio un *Appartamento* posto all'interno di un condominio), la definizione si applica a questa porzione.
- **Famiglia:** Le persone che risultano dal certificato di stato di famiglia del *Contraente/Assicurato*. I figli minorenni sono sempre inclusi, anche se non risultano dal certificato di stato di famiglia.
- **Fissi e Infissi:** manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è ancorato alle strutture murarie in modo fisso, rispetto alle quali ha funzione secondaria e di finimento o protezione.
- **Franchigia:** somma dedotta dall'importo indennizzabile che resta a carico dell'*Assicurato*. Può essere espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata. Può essere:
 - fissa;
 - decrescente cioè in assenza di *Sinistri* la *Franchigia* decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva al pagamento di un eventuale *Sinistro*.
- **Frattura:** lesione ossea che consiste in una soluzione di continuità completa o incompleta, con o senza spostamento dei frammenti. Le tipologie sono così identificate:
 - *Frattura* composta, quando i monconi di *Frattura* restano a contatto, e mantengono l'asse anatomico dell'osso;
 - *Frattura* scomposta e pluriframmentaria, quando tra i monconi di *Frattura* non c'è più contatto;
 - *Frattura* esposta, quando il moncone osseo perfora l'epidermide;
 - *Frattura* multipla o plurifocale, quando c'è più di una *Frattura* sullo stesso osso.
- **Furto:** L'azione di chi si impossessa di cose mobili di altri mediante sottrazione a chi le detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
- **Implosione:** improvviso cedimento di contenitori per *Carenza* di pressione interna di fluidi.
- **Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di un appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Indennizzo:** importo liquidabile da Genertel in base alle condizioni di assicurazione.
- **Infortunio:** ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche constatabili in modo oggettivo.
- **Lussazione:** spostamento permanente delle superfici articolari l'una rispetto all'altra, cui segue una riduzione effettuata in un istituto di cura da parte di personale sanitario. La definizione non include le *Lussazioni* incomplete o sublussazioni.
- **Manutenzione ordinaria:** sono considerati interventi di *Manutenzione Ordinaria*:
 - quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici;
 - quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- **Manutenzione straordinaria:** sono considerati interventi di *Manutenzione Straordinaria* gli interventi edilizi che non rientrano nella definizione di *Manutenzione Ordinaria* che riguardano parti anche strutturali degli edifici e servizi igienico-sanitari e tecnologici, se non alterano i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportano modifiche delle destinazioni d'uso.
- **Materiali incombustibili:** si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **Natante:** oggetto ideato allo scopo di galleggiare e spostarsi sulla superficie dell'acqua.
- **Pannelli Fotovoltaici e Solari:** impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, le batterie di accumulo, i contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del *Fabbricato* assicurato.
- **Polizza:** il documento che prova il contratto del *Contraente* e *Assicurato*.
- **Premio:** il costo della *Polizza* assicurativa, ossia l'ammontare dovuto dal *Contraente* a Genertel.
- **Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione per la quale Genertel indennizza il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato, anche se risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale.
- **Rapina:** l'azione di chi sottrae una cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
- **Residui del Sinistro:** le tracce o i residui del bene che ha subito un *Sinistro*.
- **Riparazione Diretta (Indennizzo in forma specifica):** modalità di gestione del *Sinistro* che prevede per determinate e specifiche garanzie una forma di pagamento alternativa a quella dell'*Indennizzo* ordinario: Genertel mette a disposizione dell'*Assicurato* un perito e un provider/tecnico che provvedono all'accertamento e alla riparazione del danno.



La scelta della procedura di *Riparazione Diretta* comporta di non dover anticipare il costo della riparazione e, nei limiti previsti per le singole garanzie, la non applicazione della *Franchigia*.

- > **Rivalsa:** l'azione esercitata da Genertel per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento.
- > **Sciacallaggio:** attività di chi si dà al saccheggio di case e negozi abbandonati in conseguenza di calamità.
- > **Scippo:** il *Furto* commesso quando la cosa è strappata di mano o di dosso alla persona che la detiene.
- > **Scoperto:** la parte di danno, indennizzabile a termini di *Polizza*, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che resta a carico dell'*Assicurato*.
- > **Scoppio:** improvviso dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *Esplosione*. Gli effetti del gelo o del "colpo di ariete" non sono considerati *Scoppio*.
- > **Spese Borsuali:** le spese sostenute dal legale necessarie o funzionali a svolgere la sua attività.
- > **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; per la garanzia "Assistenza Legale", il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.
- > **Stillicidio:** lento e costante sgocciolamento dell'acqua per effetto della forza di gravità.
- > **Struttura Organizzativa:** è la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. , Via del Mulino 4, 20057 Assago (MI) (Riassicuratore per il rischio Assistenza ai sensi dell'articolo 14 del regolamento ISVAP 10/2008) costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica accordo, provvede all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dalla *Polizza*, ai sensi di quanto previsto dal Reg. ISVAP nr. 12/2008.
- > **Terremoto:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché il *Fabbricato* assicurato si trovi in un'area, individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti.
- > **Terzi:** se non altrimenti specificato, si intende qualunque soggetto, eccetto:
 - a) *Contraente* e *Assicurato*;
 - b) ogni persona che fa parte della *Famiglia* dei soggetti indicati nel punto a);
 - c) coniuge, genitori, figli, suoceri, generi e nuore dei soggetti indicati nel punto a), anche se non risultano dal rispettivo certificato di stato di famiglia;
 - d) persone che sono in rapporto di dipendenza con i soggetti indicati nel punto a);
 - e) ogni società di cui il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata o l'amministratore è uno dei soggetti indicati nei punti a), b) o c).
- > **Tetto:** insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il *Fabbricato* dagli agenti atmosferici.
- > **Valore a nuovo per il Contenuto:** il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri uguali di nuovo acquisto oppure equivalenti per qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento.
- > **Valore a nuovo per il Fabbricato:** la spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo del *Fabbricato* assicurato con le caratteristiche preesistenti, escluso il valore dell'area.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

> QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1 – Come stipulare il contratto e pagare il Premio (Mezzi di pagamento del Premio)

Per stipulare il contratto il *Contraente* deve pagare il *Premio* previsto e inviare a Genertel i documenti richiesti. Il *Premio* è dovuto per intero e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.

Il pagamento del *Premio* può essere effettuato con:

- **carta di pagamento**, con comunicazione dei dati a Genertel;
- **bonifico bancario**, sui conti correnti di volta in volta comunicati da Genertel, con indicazione nella causale del versamento del:
 - cognome e nome del *Contraente*;
 - numero di preventivo o contratto;
- **MyBank e PISP**;
- **PayPal**.

Alla scadenza del contratto, il *Premio* di rinnovo è pagato con gli stessi mezzi utilizzati per la sottoscrizione, salvo modifiche del Cliente nel corso della durata contrattuale.

Se il *Contraente* non provvede al pagamento del premio alla scadenza, la copertura assicurativa è sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza, e torna in vigore dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento, restando invariate le successive scadenze. Se il pagamento non avviene entro il 25° giorno dalla scadenza, il contratto è risolto per inadempimento.

PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO

Il pagamento rateale può essere effettuato solo con carta di credito non prepagata con pre-autorizzazione al prelievo di tutte le rate successive.

Se in contratto è previsto un pagamento a rate, il *Contraente* deve pagare alle date concordate gli importi stabiliti. In caso di pagamento a rate l'onere aggiuntivo è:

- pari al 3,5% del *Premio* in caso di rate semestrali
- pari al 6% del *Premio* in caso di rate mensili.

L'addebito delle rate successive alla prima, o del premio di rinnovo, è fatto in maniera automatica il giorno della loro scadenza. Il *Contraente* deve pre-autorizzare il prelievo di tutte le rate. Se l'addebito non va a buon fine e Genertel non riceve il pagamento sono effettuati altri tentativi di prelievo sulla stessa carta di credito, secondo le seguenti tempistiche:

- il 5° giorno successivo alla scadenza di rata;
- l'11° giorno successivo alla scadenza di rata.

Se il *Contraente* non paga quanto dovuto a una delle scadenze concordate, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze¹. Decorso questo termine di 15 giorni, la garanzia è sospesa e se il *Contraente* non paga entro il 25° giorno dalla data di scadenza, il contratto è risolto per inadempimento.

In caso di modifica della carta di credito indicata il *Contraente* deve comunicarla subito a Genertel.



COME SI PAGA CON LA CARTA DI CREDITO?

Esempio di pagamento con la carta di credito a rate

Scadenza della rata 11/11/2025

1° tentativo di prelievo: 11/11/2025

2° tentativo di prelievo se il 1° non è andato a buon fine: 16/11/2025

3° tentativo di prelievo se il 2° non è andato a buon fine: 22/11/2025

Se anche il 3° tentativo non è andato a buon fine il contratto è sospeso dal 26/11/2025 e se non è pagato entro il 06/12/2025 il contratto è risolto per inadempimento.

PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO

Se il *Contraente* paga il *Premio* annuale tramite bonifico bancario, ferma la data di attiva-

¹ Art. 1901 "Mancato pagamento del *Premio*", comma a) e b).



zione indicata in *Polizza*, il *Premio* si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico o nel giorno di valuta di addebito del conto se successivo, salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Genertel



COME SI PAGA CON BONIFICO BANCARIO?

Esempio di pagamento con bonifico bancario

Es. 1:

Data di attivazione: 11/11/2025

Data disposizione bonifico: 10/11/2025

Data valuta addebito: 13/11/2025

Data inizio copertura: ore 24.00 del 11/11/2025

Es. 2:

Data di attivazione: 11/11/2025

Data disposizione bonifico: 12/11/2025

Data valuta addebito: 15/11/2025

Data inizio copertura: ore 24.00 del 12/11/2025

Prima di attivare la *Polizza*, Genertel verifica:

- la correttezza e l'autenticità dei documenti ricevuti;
- la corrispondenza dei documenti rispetto alle informazioni raccolte in fase precontrattuale;
- la correttezza del *Premio* pagato.

Genertel può richiedere al *Contraente* di integrare la documentazione e spedire per posta quanto anticipato per via telematica. Il contratto può essere annullato per dolo o colpa grave del *Contraente* se i documenti inviati sono inesatti o falsi, come previsto dal Codice Civile².

Se il *Contraente* non invia tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, o se i documenti che invia riportano informazioni diverse da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, Genertel non perfeziona il contratto e può richiedere i documenti mancanti e un'eventuale integrazione di *Premio*. Se il *Contraente* non si attiene a quanto richiesto e rinuncia quindi ad attivare il contratto, ha diritto al rimborso di quanto pagato.

Genertel invia la documentazione relativa al contratto in formato elettronico (email). Il *Contraente* può comunque, tramite l'Area Riservata di Genertel, chiedere copia anche in formato cartaceo senza costi aggiuntivi.

Genertel richiede al *Contraente* di firmare e rispedire una copia del contratto, a solo scopo documentale, in uno dei seguenti modi:

- via email (dopo averla scannerizzata) all'indirizzo: copiaccontratto@genertel.it;
- via posta a: Genertel - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 2 – Decorrenza delle garanzie

Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata in modo corretto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:

- del giorno di *Decorrenza* indicato in *Polizza*,
- del giorno del pagamento del *Premio* o della prima rata di *Premio*, se questo avviene in seguito.

Per le garanzie *Alluvioni e Inondazioni* e *Terremoto* se uno degli eventi coperti si è verificato nei 15 giorni precedenti le ore 24 della data di effetto del contratto, la garanzia opera solo per i *Sinistri* che accadono a partire dal 30° giorno dalla *Decorrenza* dell'assicurazione.

Per la garanzia *Spese veterinarie per Infortunio*, la copertura decorre dalle ore 24 del 60° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione.

² Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave"



COME SI APPLICA LA DECORRENZA?

Esempio di Decorrenza per la garanzia **Terremoto**

Decorrenza della Polizza: 11/11/2025

Evento: scossa di terremoto avvenuta il 05/11/2025

Data attivazione della garanzia **Terremoto**: dal 11/12/2025

Esempio di Decorrenza per la garanzia **Alluvioni e Inondazioni**

Decorrenza della Polizza: 11/11/2025

Evento: alluvione avvenuta il 05/11/2025

Data attivazione della garanzia **Alluvioni e Inondazioni**: dal 11/12/2025

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

Le coperture sono valide fino alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in **Polizza**. Il contratto ha durata di un anno con tacito rinnovo.

A ogni scadenza annuale il contratto è prorogato per un ulteriore anno a parità di condizioni, somme assicurate e massimali. La proroga avviene se il **Premio** è stato pagato e se non è stata data disdetta da una delle due parti. La disdetta può essere data:

- dal **Contraente**, entro le ore 24 dell'ultimo giorno di assicurazione;
- da Genertel, almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

Genertel può modificare le condizioni di assicurazione e il **Premio** al momento del rinnovo tacito del contratto. In questo caso Genertel comunica almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale la **proposta di rinnovo e le nuove condizioni al Contraente**. Il **Contraente** può accettarle attraverso il pagamento del **Premio** entro il termine di **15 giorni dalla scadenza** contrattuale. Con il pagamento il contratto è accettato alle nuove condizioni proposte. In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza contrattuale originaria maggiorata di 15 giorni.

Art. 4 - Diritto del **Contraente** al ripensamento

Se il contratto non è vincolato a favore di **Terzi**, il ripensamento è possibile **entro 14 giorni** dalla data di ricezione dei documenti assicurativi, con richiesta scritta da inviare tramite:

- lettera raccomandata a Genertel S.p.A. -Via Machiavelli, 4 -34132 Trieste;
- PEC all'indirizzo genertel@pec.genertel.it;
- l'Area Riservata di Genertel.

Se viene esercitato il diritto di ripensamento, il **Contraente** si fa carico di eventuali richieste di **Terzi**.

Alla ricezione della richiesta **Genertel rimborsa al Contraente il Premio non usufruito al netto delle imposte**.

Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o di invio della PEC.

> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 5 - Dove operano le Garanzie

Le garanzie Incendio e Scoppio, Ricerca e Riparazione Danni da Acqua, Fenomeni Elettrici e Altri Danni alla Casa, Danni al Contenuto, Furto e Rapina del Contenuto, Danni da Effrazione, Scippo e Rapina Fuori Casa, Alluvioni e Inondazioni, Terremoto, Eventi Atmosferici, Pannelli Fotovoltaici e Solari e Responsabilità Civile Casa e le prestazioni supporto Apparecchi digitali, supporto pulizia virus e malware e consulenza legale telefonica della garanzia Assistenza Informatica, operano in Italia.

La garanzia Tutela Aggressioni e Cyberbullismo opera per eventi che avvengono in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. In caso di atti da cyberbullismo l'evento si considera avvenuto in Italia se il soggetto responsabile è residente in Italia.

Le garanzie, Responsabilità Civile Conduzione e Famiglia, Responsabilità Civile Cane e Gatto, Responsabilità Civile veicoli Elettrici Leggeri, Infortuni Domestici e del Tempo Libero, Spese Veterinarie per Infortunio, Assistenza Legale e le prestazioni dell'Assistenza informatica, escluse quelle riportate nel primo capoverso di questo articolo, operano in:



- Italia e Stati dell'Unione Europea;
- Albania;
- Algeria;
- Andorra;
- Bosnia ed Erzegovina;
- Città del Vaticano;
- Egitto;
- Gibilterra;
- Gran Bretagna;
- Irlanda del Nord;
- Islanda;
- Israele;
- Kosovo;
- Libano;
- Liechtenstein;
- Macedonia del Nord;
- Marocco;
- Moldavia;
- Montenegro;
- Norvegia;
- Principato di Monaco;
- Repubblica di San Marino;
- Serbia;
- Svizzera;
- Tunisia;
- Turchia.

In ogni caso le garanzie non operano nei Paesi che si trovano in stato di guerra, dichiarata o di fatto.

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 6 - Condizioni di assicurabilità

La copertura assicurativa opera se l'immobile assicurato o che contiene le cose assicurate:

- si trova in Italia;
- non è in costruzione o in fase di ampliamento;
- non è stato dichiarato inagibile o inabitabile;
- si trova in buone condizioni di statica e manutenzione;
- è destinato solo a uso abitativo, comprensivo di eventuali locali intercomunicanti utilizzati come studi professionali o uffici privati del *Contraente* o delle persone che fanno parte della sua *Famiglia*

e se l'intero *Fabbricato* di cui la porzione assicurata fa parte è adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali.

Art. 7 - Cose e persone assicurabili

Le garanzie

- Danni al Fabbricato;
- Alluvioni e Inondazioni;
- Terremoto;
- Danni al Contenuto;
- Pannelli Fotovoltaici e Solari;
- Furto e Rapina;
- Assistenza Pronto Intervento Base;
- Assistenza Pronto Intervento Plus;
- Responsabilità Civile Casa, Responsabilità Civile Conduzione e Famiglia operano solo in relazione a *Fabbricati* (ad esempio *vill*) o porzioni di *Fabbricato* (ad esempio *Appartamenti*) che hanno le seguenti caratteristiche:
- hanno le strutture portanti verticali in *Materiale Incombustibile*, mentre l'armatura del *Tetto*, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere combustibili;
- hanno le pareti esterne e il *Tetto* in *Materiale Incombustibile*, in cui è ammessa la presenza di materiali combustibili fino a 1/5 delle relative superfici.

Le garanzie

- Scippo e Rapina fuori casa;
- Responsabilità Civile;
- Infortuni domestici e del Tempo Libero;
- Tutela Aggressioni e Cyberbullismo;
- Spese Veterinarie per Infortunio;
- Assistenza Pronto Intervento Base;
- Assistenza Pronto Intervento Plus;
- Assistenza Informatica;
- Assistenza Legale

proteggono il *Contraente* e le persone che fanno parte della sua *Famiglia* e non operano nei paesi che si trovano in stato di guerra, dichiarata o di fatto. Per le garanzie *Infortuni domestici e del tempo libero*, Tutela aggressioni e cyberbullismo e Spese veterinarie per *Infortunio*, sono assicurati solo le persone e gli animali indicati in *Polizza*. Per le garanzie *Infortuni Domestici e del Tempo Libero e Tutela Aggressioni e Cyberbullismo*, sono assicurabili solo persone che hanno meno di 75 anni. **In caso di trasloco** le garanzie valgono su entrambi i *Fabbricati* per massimo 10 giorni (c.d. "**garanzia trasloco**") dal momento in cui il *Contraente* concorda con Genertel la variazione del *Fabbricato* assicurato.

Se è stata acquistata la garanzia Tutela aggressioni e cyberbullismo, la relativa assistenza legale è prestata solo per le persone in modo chiaro indicate in *Polizza*.

Art. 8 - Dichiarazioni del *Contraente/Assicurato* - Variazioni del rischio

Genertel consente l'assicurazione e determina il **Premio in base alle dichiarazioni del *Contraente/Assicurato* sui dati e le informazioni richiesti**. Il *Contraente/Assicurato* deve verificare i dati e le informazioni riportati in *Polizza*, inclusi massimali, somme assicurate, *Scoperti e Franchigie*. Il *Contraente/Assicurato* deve richiedere eventuali rettifiche **entro 14 giorni** dalla *Decorrenza*.

Il *Contraente/Assicurato* deve fornire a Genertel informazioni precise e complete, per permettere di valutare in modo corretto il rischio da assicurare.

Se il *Contraente/Assicurato* fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **può:**

- **perdere del tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo*, e**
- **determinare la cessazione dell'assicurazione³.**

Genertel può trattenere i *Premi* già incassati e il *Premio* per il periodo di assicurazione in corso.

Il *Contraente/Assicurato* deve subito comunicare a Genertel, anche in forma scritta quando richiesto, se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (aggravamento del rischio). Se il *Contraente/Assicurato* non rispetta questo obbligo, **può perdere del tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo*⁴.**

Il *Contraente/Assicurato* può inoltre comunicare a Genertel se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (diminuzione del rischio). In tal caso, per la scadenza di *Premio* successiva alla comunicazione, Genertel può richiedere il minor *Premio* o recedere dal contratto⁵.

Art. 9 - Altre assicurazioni

Il *Contraente* deve comunicare a Genertel se esistono altre assicurazioni per gli stessi rischi presso altri assicuratori:

- prima di stipulare la *Polizza*, se sono preesistenti;
- al momento della loro attivazione, se la stipula in un momento successivo;
- in caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve comunicare a Genertel tutte le altre assicurazioni esistenti e le relative coperture, e deve comunicare il *Sinistro* a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dal Codice Civile⁶.

Se non lo comunica, può perdere il diritto all'*Indennizzo*.

3 Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave", 1894 "Assicurazione in nome o per conto di Terzi"

4 Art. 1898 "Aggravamento del rischio"

5 Art. 1897 "Diminuzione del rischio"

6 Art. 1910 "Assicurazione presso diversi assicuratori"



Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno

Se l'Assicurato o il Contraente esagerano con dolo l'ammontare del danno perdono ogni diritto all'Indennizzo, come previsto dal Codice Civile⁷.

Art. 11 - Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del fatto che ha dato origine al diritto, come ad es., due anni dalla data del sinistro per il diritto all'indennizzo⁸.

Per le garanzie di Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il Terzo richiede il risarcimento del danno all'Assicurato o promuove contro di lui la relativa azione giudiziale.

Art. 12 - Legge applicabile, oneri fiscali, foro competente e lingua utilizzata

Al contratto si applica la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del Contraente. Il contratto è soggetto a imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato. Per tutte le informazioni relative al contratto è utilizzata solo la lingua italiana.

Art. 13 - Pagamenti da parte di Genertel

Genertel paga le somme dovute per rimborsi di Premio e Sinistri – anche in regime di risarcimento diretto – con bonifico bancario o postale.

Art. 14 - Ispezione delle cose assicurate

Genertel ha sempre il diritto di ispezionare i beni da assicurare o già assicurati; l'Assicurato e il Contraente hanno l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.

Art. 15 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Genertel S.p.A. non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Genertel S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Art. 16 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato in modo diverso dal Set Informativo, valgono le norme di legge italiane.

Art. 17 - Area Riservata

Per questo contratto Genertel mette a disposizione un'Area Riservata (Home Insurance) dove il Contraente può:

- fare un preventivo e stipulare la Polizza;
- consultare e scaricare il Set informativo;
- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- denunciare e monitorare lo stato del Sinistro;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy.

L'Area Riservata è a disposizione sul sito www.genertel.it. Dopo la stipula del suo primo contratto, il Contraente riceve una comunicazione con le credenziali per accedere. Se non le riceve o le smarrisce, ha sempre il diritto di richiederle o recuperarle sul sito internet www.genertel.it. Il servizio è gratuito.

Art. 18 – Denuncia di Sinistro

Per tutte le garanzie previste da questo contratto, salvo diverse indicazioni per la specifica garanzia, in caso di Sinistro, l'Assicurato, anche se non è responsabile, deve darne comunicazione a Genertel entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto il Sinistro o ne ha avuta conoscenza.

⁷ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

⁸ Art. 2952 del Codice Civile 2° comma, così come modificato dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166

La comunicazione di denuncia del **Sinistro** può essere inviata dal **Contraente** con l'app Genertel+ disponibile gratis per smartphone Android e iOS.

> **COME POSSO
PRESENTARE
I RECLAMI E
RISOLVERE LE
CONTROVERSIE?**

Art. 19 - Modalità di reclamo

Genertel

Eventuali reclami possono essere presentati a **Genertel** con le seguenti modalità:

- Con **lettera** inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;
- Tramite il **sito internet** della Compagnia www.genertel.it, nella sezione Reclami;
- Via **mail** all'indirizzo reclami@genertel.it;

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati all'intermediario e saranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Genertel, Genertel provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.

All'IVASS

In caso di esito che non soddisfa o risposta tardiva è possibile rivolgersi a **IVASS**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, **fax** 06.42133206, **PEC**: ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e) ogni documento utile per descrivere in modo più completo le relative circostanze.

Art. 20 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, in alternativa all'Arbitro Assicurativo (www.arbitroassicurativo.org), è obbligatorio avvalersi della Mediazione per le controversie sui contratti di assicurazione. La richiesta va inviata in uno dei seguenti modi:

- via PEC a genertel@pec.genertel.it;
- via lettera alla sede legale di Genertel.

Si può scegliere un Organismo di Mediazione dall'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

Inoltre, è possibile attivare:

- **Negoziazione assistita**: la richiesta va inviata a Genertel tramite il proprio avvocato.
- **Arbitrato**: per le controversie che riguardano la garanzia "Assistenza legale", se l'*Assicurato* non è d'accordo con DAS sulla gestione del **Sinistro**, può richiedere un arbitro per valutare se il parere di DAS è corretto. La richiesta va inviata in uno dei seguenti modi:
 - via PEC a servizio.clienti@pec.das.it;
 - via lettera alla sede legale di DAS.
- **Procedura FIN-NET**: per risolvere le liti transfrontaliere, si può presentare un reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET, contattando il gestore nel Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

Art. 21 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti, anche nel caso di registrazione in audio/videoconferenza, o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito



anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza; (2)
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere;
- (vi) per monitorare e migliorare la qualità dei servizi a Lei resi mediante la registrazione delle conversazioni telefoniche.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) e (vi) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, a porre in essere una corretta gestione e a monitorare e poter dimostrare la certezza delle prestazioni e la qualità dei servizi erogati. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante l'audio/videoconferenza ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l'attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all'utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè "scatola nera" o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di "scatola nera", per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del contratto.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1. per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel;
- 2. per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i Suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta di Genertel;
- 3. per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms,

instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste; e-mail: privacy@genertel.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchessa 14 31021".

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE (3).

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertel.it.

Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e sull'app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all'uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti



trattamenti:

- tracciano le visite al sito e all'app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l'attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell'app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell'app in funzione della provenienza dell'utente e del suo comportamento.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, immagine, audio acquisiti durante l'audio/videoconferenza, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatori; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

SEZIONE 1 > DANNI AL FABBRICATO

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione

Lettera A – INCENDIO E SCOPPIO

Garanzia base che può essere attivata da sola se è raggiunto il premio minimo prestabilito. La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) al *Fabbricato* causati dai seguenti eventi:

- **Incendio**, compresi i danni causati per impedirlo o arrestarlo;
- **Esplosione, Implosione o Scoppio**; sono compresi anche i danni causati alla macchina o all'impianto in cui si è verificato l'evento, se le cause che lo hanno scatenato sono diverse da usura, corrosione, difetti di materiale o di installazione;
- **fumo o vapori** che si sviluppano a seguito di *Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio*.

Lettera B - RICERCA E RIPARAZIONE DANNI DA ACQUA

Garanzia base che può essere attivata da sola se è raggiunto il premio minimo prestabilito.

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

Genetel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, i danni materiali e diretti (ovvero conseguenza immediata dell'evento) al *Fabbricato* causati da una fuoriuscita di acqua condotta. La garanzia è prestata solo a seguito della rottura accidentale di:

- **pluviali;**
- **grondaie;**
- **impianti al servizio del *Fabbricato*** che sono considerati immobili per natura o destinazione.

In questi casi Genetel paga anche, nei limiti stabiliti in contratto, le **spese di ricerca e riparazione**, ossia:

- le spese necessarie e connesse sostenute per **ricercare, riparare o sostituire** le tubazioni, con i relativi raccordi, degli impianti la cui rottura accidentale ha causato la fuoriuscita di acqua condotta; sono incluse anche le spese in conseguenza sostenute per **ricostruire** le parti del *Fabbricato* assicurato demolite per ricercare ed eliminare la rottura;
- le spese sostenute per **sgomberare e trasportare** alla più vicina discarica i *Residui del Sinistro*.

Le spese di ricerca e riparazione sono indennizzabili solo se la rottura accidentale causa:

- un danno materiale e diretto al *Fabbricato*;
- un danno materiale e diretto a *Terzi*;
- una perdita d'acqua occulta rilevata solo in occasione della lettura periodica dei contatori, che risulta evidente dal consumo anomalo indicato nella bolletta. L'aumento del consumo deve essere superiore almeno del 100% rispetto alla media delle bollette dell'ultimo anno. Sono considerate occulte le perdite di acqua dovute a rottura di impianti a servizio del *Fabbricato* non rilevabili dall'esterno in modo diretto o evidente.

Lettera C - FENOMENI ELETTRICI E ALTRI DANNI ALLA CASA

Garanzia base che può essere attivata da sola se è raggiunto il premio minimo prestabilito. La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

Genetel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) al *Fabbricato* causati dai seguenti eventi:

- **azione meccanica del fulmine;**
- **caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati dalla caduta di meteoriti o satelliti;**
- **onda sonica** determinata da aeromobili od oggetti in genere;
- **urto di veicoli stradali;**
- **fumo o vapori** fuoriusciti a seguito di un guasto improvviso e accidentale agli impianti al servizio del *Fabbricato* assicurato, o che si sviluppano a seguito di un fulmine;
- **atti vandalici ed eventi sociopolitici** compiuti, anche con ordigni esplosivi, da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiono in modo autonomo o in associazione atti di terrorismo e di sabotaggio. È incluso anche l'imbrattamento del *Fabbricato*, se avvenuto all'interno dei suoi locali;
- **scariche, correnti e altri fenomeni elettrici**, a prescindere dalla loro causa con il limite di 1.500 euro per anno assicurativo;
- **caduta di ascensori o montacarichi** a causa della rottura di congegni.

Lettera D - EVENTI ATMOSFERICI

Garanzia accessoria che può essere attivata solo con la garanzia Fenomeni Elettrici e Altri Danni alla Casa. La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

Genetel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) al *Fabbricato* causati dai seguenti eventi:

- **eventi atmosferici come grandine, vento o cose trasportate dal vento**, se la loro violenza può essere verificata tramite gli effetti prodotti su più beni posti nelle vicinanze. Genetel indennizza anche i danni da bagnatura interni al *Fabbricato* che sono la diretta conseguenza di precipitazioni atmosferiche penetrate attraverso le lesioni o le rotture che questi eventi provocano a *Tetto*, pareti o serramenti;
- **sovraccarico di neve** sul *Tetto* che provoca il crollo totale o parziale del *Tetto* o delle pareti del *Fabbricato* assicurato. Genetel indennizza anche i danni da bagnatura interni al *Fabbricato* che sono la diretta conseguenza dell'evento.



Lettera E - ALLUVIONI E INONDAZIONI

Garanzia accessoria che può essere attivata solo con la garanzia Fenomeni Elettrici e Altri Danni alla Casa. La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) al *Fabbricato* causati dai seguenti eventi:

- a) **Alluvioni o Inondazioni**, quando si manifestano in maniera violenta e devastante con effetti verificabili su più beni posti nelle vicinanze. Sono inclusi i danni causati da traboccamento o rigurgito di fognature a seguito di *Alluvioni e Inondazioni*;
- b) **allagamento** a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causati da eventi atmosferici;

Per gli eventi elencati nei punti precedenti sono coperti anche i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica.

c) **Incendio, Esplosione e Scoppio** che conseguono ad *Alluvione, Inondazione, allagamento*. L'assicurazione è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e nell'interesse del proprietario del *Fabbricato*.

Lettera F - TERREMOTO

Garanzia accessoria che può essere attivata solo con la garanzia Fenomeni Elettrici e Altri Danni alla Casa. La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) al *Fabbricato* causati dai seguenti eventi:

- a) **Terremoto**.

Per gli eventi elencati nei punti precedenti sono coperti anche i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica.

- b) **Incendio, Esplosione e Scoppio** che conseguono a *Terremoto*.

L'assicurazione è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e nell'interesse del proprietario del *Fabbricato*.

Lettera G - PANNELLI FOTOVOLTAICI E SOLARI

Garanzia accessoria che può essere attivata solo con la garanzia Fenomeni Elettrici e Altri Danni alla Casa. La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

Genertel indennizza i danni materiali e diretti causati ai *Pannelli Fotovoltaici e Solari* da:

- a) eventi atmosferici come grandine, vento o cose trasportate dal vento, se la loro violenza può essere verificata tramite gli effetti prodotti su più beni posti nelle vicinanze;
- b) scariche, correnti o altri fenomeni elettrici, da qualunque causa compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.

L'assicurazione è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e nell'interesse del proprietario del *Fabbricato*.

Art. 1.2 - Spese aggiuntive

Per le garanzie **Incendio e Scoppio, Fenomeni Elettrici e Altri Danni alla Casa, Eventi Atmosferici e Ricerca e Riparazione Danni da Acqua**, Genertel indennizza fino al 10% della somma assicurata per il *Fabbricato* e comunque con un massimo di 10.000 euro per Sinistro:

- le spese necessarie per **demolire, sgomberare e trasportare** alla più vicina discarica, o a quella imposta dalle Autorità, i *Residui del Sinistro* indennizzabile. Non rientrano in questo limite le spese di demolizione, sgombero e trasporto indicate all'art. 1.1 Lettera D in relazione alle sole spese di ricerca e riparazione, che hanno una somma assicurata indipendente;
- il rimborso delle **spese di alloggio**, fino a un massimo di 100 euro al giorno e con il massimo di 30 giorni per *Sinistro*, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato, o dal conduttore in caso di *Fabbricato* concesso in Affitto, e resi inabitabili a seguito di un *Sinistro* indennizzabile.

Inoltre, se il *Fabbricato* assicurato è ripristinato a seguito di uno degli eventi indennizzabili descritti in questa sezione, Genertel rimborsa:

- gli eventuali **costi e gli oneri di urbanizzazione e costruzione** che l'Assicurato paga a Enti e Autorità Pubblica, in base alle norme di legge in vigore al momento della ricostruzione, fino a un massimo di 1.500 euro;
- gli **onorari dei liberi professionisti per la riprogettazione del *Fabbricato Assicurato***, relativi alle prestazioni da loro fornite e pertinenti alla reintegrazione del danno subito dal *Fabbricato*.

cato stesso. L'importo della parcella non deve eccedere i limiti previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale. Gli onorari sono indennizzati fino a un **massimo di 1.500 euro**. Genertel paga fino al **20% dell'indennizzo liquidabile** le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del *Fabbricato* secondo le caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

Art. 1.3 - Rischio locativo

Per le garanzie **Incendio e Scoppio, Fenomeni Elettrici e Altri Danni alla Casa, Ricerca e Riparazione Danni da Acqua e per le spese aggiuntive (art 1.2)**, e nei limiti del valore assicurato, Genertel indennizza i danni materiali e diretti causati dal *Contraente*, anche se con colpa grave, se conduce il *Fabbricato* assicurato in *Affitto* e si rende civilmente responsabile ai sensi di legge⁹.

Art. 1.4 - Colpa grave - Rinuncia alla Rivalsa

Per le garanzie **Incendio e Scoppio, Fenomeni Elettrici e Altri Danni alla Casa, Eventi Atmosferici e Ricerca e Riparazione Danni da Acqua**, in deroga all'art. 1900 del Codice Civile¹⁰ Genertel indennizza i danni che derivano dagli eventi indennizzabili anche se sono causati da **colpa grave dell'Assicurato**.

A eccezione del caso di dolo, Genertel **rinuncia al diritto di Rivalsa**¹¹ nei confronti di parenti, conviventi, ospiti e collaboratori domestici se l'*Assicurato* a sua volta non esercita l'azione nei confronti del responsabile.

Art. 1.5 - Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è a **Primo Rischio Assoluto**. Genertel indennizza il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato, anche se risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati (valore assicurabile), senza l'applicazione della riduzione proporzionale dell'*Indennizzo* prevista dal Codice Civile¹².

Art. 1.6 - Cose assicurate

Sono assicurate le parti del *Fabbricato* con le seguenti caratteristiche:

- i locali destinati in via esclusiva a uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- le pertinenze (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte, piscine a uso privato, recinzioni e simili), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del *Fabbricato* principale e sono realizzate nel *Fabbricato* stesso o negli spazi a esso adiacenti;
- le opere di fondazione o interrate, *Fissi e Infissi*, tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti, parquet, moquette e simili;
- le installazioni e gli impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di allarme, ascensori, montacarichi, ecc.) al servizio del *Fabbricato*, e tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione.

Se è assicurata una porzione di *Fabbricato* (ad esempio un *Appartamento* posto all'interno di un condominio), la **garanzia è prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni**. Per la garanzia **Pannelli Fotovoltaici e Solari** sono assicurati i pannelli, installati a norma di legge e montati sui *Tetti* in modo fisso o su strutture fisse ancorate in modo stabile al terreno.

Art. 1.7 - Decorrenza della garanzia

Per le garanzie Alluvioni e Inondazioni e Terremoto, se uno degli eventi coperti si è verificato nei **15 giorni precedenti le ore 24 della data di effetto del contratto**, la **garanzia opera solo per i Sinistri accaduti a partire dal 30° giorno dalla Decorrenza dell'assicurazione**. Se l'assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto a un'assicurazione precedente stipulata con Genertel che copre lo stesso rischio, la **Carenza** di 30 giorni non opera per tutte le prestazioni e le somme assicurate già previste con il contratto precedente. La **Carenza** opera invece per le nuove prestazioni e le maggiori somme

⁹ Artt. 1588 "Perdita e deterioramento della cosa locata", 1589 "Incendio di cosa assicurata" e 1611 "Incendio di casa abitata da più inquilini" del Codice Civile

¹⁰ "Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'Assicurato o dei dipendenti"

¹¹ Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile

¹² Art. 1907 "Assicurazione parziale"

> QUANDO
COMINCIA LA
COPERTURA E
QUANDO FINISCE?



assicurate inserite con questo contratto.

Le scosse di *Terremoto* registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo a un Sinistro indennizzabile sono attribuite allo stesso episodio tellurico e i relativi danni sono considerati dunque come un singolo Sinistro, se avvengono nel periodo di assicurazione.



COME SI APPLICA LA DECORRENZA?

Esempio di Decorrenza per la garanzia *Terremoto*

Decorrenza della Polizza: 11/11/2025

Evento: scossa di terremoto avvenuta il 05/11/2025

Data attivazione della garanzia *Terremoto*: dal 11/12/2025

Esempio di Decorrenza per la garanzia *Alluvioni e Inondazioni*

Decorrenza della Polizza: 11/11/2025

Evento: alluvione avvenuta il 05/11/2025

Data attivazione della garanzia *Alluvioni e Inondazioni*: dal 11/12/2025

> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 1.8 - Validità territoriale

Le garanzie operano per gli eventi che avvengono in Italia.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 1.9 - Rischi esclusi

Genetel **non** assicura:

- i danni causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- i danni che derivano da una mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o alla fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti dal contratto;
- per l'evento **urto di veicoli stradali**, i danni causati da veicoli di proprietà o in uso:
 1. del Contraente;
 2. del proprietario del *Fabbricato*;
 3. del coniuge, dei genitori, dei suoceri, dei figli e di ogni altra persona che fa parte della *Famiglia* dei soggetti elencati sopra;
 4. delle persone che sono in rapporto di dipendenza con i soggetti elencati sopra.
- i danni da franamento, cedimento o smottamento del terreno per i soli eventi Alluvione, Inondazione e allagamento.

Art. 1.10 - Cose non assicurate

Le garanzie **non** coprono:

- l'area su cui è costruito il *Fabbricato*;
- parchi, giardini, alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- statue e affreschi che hanno valore artistico;
- quanto definito come *Contenuto*.

Per la sola garanzia *Terremoto*, la garanzia **non** copre i danni subiti da *Fabbricati* che non sono conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica in vigore quando sono stati costruiti.

Per la sola garanzia *Alluvioni e Inondazioni*, la garanzia **non** copre i danni subiti dai locali interrati, seminterrati e in ogni caso da tutti i locali la cui linea perimetrale del pavimento si trova per più della metà della sua lunghezza al di sotto del livello del terreno addossato alla costruzione.

Per la sola garanzia *Fenomeni Elettrici e Altri Danni alla Casa* la garanzia non copre gli inverter (convertitori fotovoltaici) e le batterie di accumulo relative agli impianti (indennizzo previsto solo se si acquista la garanzia *Pannelli Solari e Fotovoltaici*).

Per la sola garanzia *Pannelli Fotovoltaici e Solari* la garanzia **non** copre l'area su cui è fissato il pannello.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 1.11 - Limiti di Indennizzo

Per la sola garanzia *Pannelli Fotovoltaici e Solari*, l'Indennizzo è pagato fino al massimo di 1.500,00 euro per annualità assicurativa per gli inverter (convertitori fotovoltaici) e le batterie di accumulo relative agli impianti.

Art. 1.12 - Esclusioni previste dal contratto

Le garanzie **non operano** per i *Sinistri*:

- causati, anche solo in parte, da lavori di *Manutenzione straordinaria*;
- che derivano da abusi edilizi, da costruzioni realizzate in assenza delle autorizzazioni previste, o da abusi sorti dopo la data di costruzione;
- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche anche se questi fenomeni sono originati da *Alluvione, Inondazione o Terremoto*.

Inoltre:

Le garanzie Incendio e Scoppio, Fenomeni Elettrici e Altri Danni alla Casa, Eventi Atmosferici e Ricerca e Riparazione Danni da Acqua non operano per i *Sinistri*:

- causati da *Terremoti*, eruzioni vulcaniche, *Alluvioni, Inondazioni*, allagamenti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, insufficiente deflusso dell'acqua piovana e danni da acqua marina;
- causati da gelo, umidità, *Stillicidio*;
- causati da mancata o insufficiente manutenzione, a eccezione dei casi di *Incendio, Esplosione o Scoppio*;
- causati da usura o manomissione per la garanzia scariche, correnti e altri fenomeni elettrici;
- causati da grandine e vento solo per i danni a: camini, *Pannelli Fotovoltaici e Solari*, insegne, antenne, tende da sole, gazebo, verande e simili installazioni esterne, coperture in genere di balconi e terrazze, *Fabbricati* in legno o plastica, *Fabbricati* aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità.

Le garanzie Alluvioni e Inondazioni e Terremoto non operano per i *Sinistri*:

- causati da eruzioni vulcaniche, eventi legati all'azione del mare, umidità, *Stillicidio*, trasudamento, infiltrazione, valanghe e slavine e spostamenti d'aria che ne conseguono, anche se questi fenomeni sono originati da *Alluvione, Inondazione*, allagamento o *Terremoto*;
- che si verificano in occasione di terrorismo, sabotaggio, occupazione militare, invasione se il sinistro è in rapporto con questi eventi.

La garanzia Pannelli Fotovoltaici e Solari non opera per i *Sinistri* causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, *Alluvioni e Inondazioni*, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina, cedimento, franamento o spinta del terreno, se si sono verificati a seguito dei fenomeni atmosferici di cui alla presente garanzia, *Terremoti*, eruzioni vulcaniche, smottamenti, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
- umidità, *Stillicidio*, trasudamento, corrosione elettrolitica (corrente galvanica);
- infiltrazione di acqua dal terreno;
- infiltrazioni dovute a difetti di impermeabilizzazione;
- innalzamento del livello della falda;
- neve, tranne quanto disciplinato nell'art. 1.1 Lettera D al punto "sovraccarico di neve sul Tetto";
- formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- mancata o insufficiente manutenzione, a eccezione dei casi di *Incendio, Esplosione o Scoppio*;
- usura o manomissione o difetti di materiali;
- operazioni di montaggio, prova o manutenzione;
- difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *Polizza*;
- nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità.

Art. 1.13 - Franchigia

Le garanzie *Incendio e Scoppio, Eventi Atmosferici e Ricerca e Riparazione Danni da Acqua* prevedono una *Franchigia* di **150 euro per Sinistro** che in assenza di *Sinistri* decresce



di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva al pagamento di un eventuale *Sinistro*.

La garanzia **Fenomeni Elettrici e Altri Danni alla Casa** prevede una *Franchigia* di **150 euro per Sinistro** non soggetta alla diminuzione progressiva. La *Franchigia* è dimezzata se sono stati installati dispositivi di protezione contro le sovratensioni (Surge Protection Devices) sugli impianti.

Per la garanzia **Fenomeni Elettrici e Altri Danni alla Casa** solo per i danni causati dall'azione meccanica del fulmine, da scariche, correnti e altri fenomeni elettrici, e per la garanzia **Ricerca e Riparazione Danni da Acqua** in caso di danno indennizzabile, se l'*Assicurato* ricorre alla *Riparazione Diretta* effettuata dal provider/tecnico incaricato (*Indennizzo in forma specifica*), la *Franchigia*, solo per la parte di danno riparato non è applicata.

Le garanzie **Alluvioni e Inondazioni e Terremoto** prevedono una *Franchigia* indicata in *Poizza*, espressa come percentuale della somma assicurata (*Franchigia assoluta*). La garanzia **Alluvioni e Inondazioni** prevede anche un minimo di 7.500€.

La garanzia **Pannelli Fotovoltaici e Solari** prevede una *Franchigia* di **300 euro per Sinistro** non soggetta alla diminuzione progressiva. Per i soli eventi causati da scariche, correnti o altri fenomeni elettrici, in caso di danno indennizzabile, se l'*Assicurato* ricorre alla *Riparazione Diretta* effettuata dal provider/tecnico incaricato (*Indennizzo in forma specifica*), la *Franchigia*, solo per la parte di danno riparato non è applicata.

Inoltre, la *Franchigia* è dimezzata:

- se sono trascorsi 5 anni dalla data di attivazione della Garanzia senza denuncia di *Sinistri* da fenomeni elettrici. Dopo la prima denuncia di *Sinistro* la *Franchigia* è ripristinata;
- in presenza di protettori dagli sbalzi di tensione o da fulminazione (Surge Protection Device);
- per i danni subiti dall'impianto solare termico o dall'impianto fotovoltaico, se questi sono dotati di dichiarazioni di conformità agli standard IEC61730 e IEC62109 e se l'*Assicurato* ha effettuato la *Manutenzione Ordinaria* in base alle disposizioni del fornitore o della ditta installatrice.

Le riduzioni di *Franchigia* indicate non sono cumulabili tra loro.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di *Franchigia*

Somma assicurata: 150.000 euro

Franchigia: 150 euro

Ammontare del danno: 5.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 4.850 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la *Franchigia*) Parte di danno a carico dell'*Assicurato*: 150 euro

Per tutti i dettagli consulta le Norme Comuni.



COS'È LA FRANCHIGIA DECRESCENTE?

Esempio di *Franchigia* decrescente

Primo anno di assicurazione:

Somma assicurata: 150.000 euro

Franchigia: 150 euro

Secondo anno di assicurazione, se non sono stati liquidati *Sinistri*:

Somma assicurata: 150.000 euro

Franchigia: 100 euro

Terzo anno di assicurazione, se non sono stati liquidati *Sinistri*:

Somma assicurata: 150.000 euro

Franchigia: 50 euro

In quest'anno dichiaro un *Sinistro* indennizzabile e sono rimborsato al netto dei 50 euro di *Franchigia*

Quarto anno di assicurazione:

Somma assicurata: 150.000 euro

Franchigia: 150 euro (la *Franchigia* ritorna al valore di partenza). Per tutti i dettagli consulta le Norme Comuni.



COME FUNZIONANO LA FRANCHIGIA ASSOLUTA E IL MINIMO?

Esempio di *Franchigia assoluta* e minimo per la garanzia *Alluvioni e Inondazioni*

Somma assicurata: 150.000 euro

Franchigia assoluta: 10% della somma assicurata (15.000 euro) Minimo: 7.500 euro

Ammontare del danno 50.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 35.000 euro (ovvero l'ammontare del danno meno il maggiore tra la *Franchigia assoluta* e il minimo)

Parte di danno a carico dell'*Assicurato*: 15.000 euro (in questo caso pari alla *Franchigia assoluta*, in quanto maggiore del minimo)

Esempio di *Franchigia assoluta* per la garanzia *Terremoto*

Somma assicurata: 150.000 euro

Franchigia assoluta: 10% della somma assicurata (15.000 euro)

Ammontare del danno: 100.000€

Parte di danno a carico di Genertel: 85.000 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la *Franchigia assoluta*)

Parte di danno a carico dell'*Assicurato*: 15.000 euro Somma assicurata: 150.000 euro

Franchigia: 150 euro (la *Franchigia* ritorna al valore di partenza). Per tutti i dettagli consulta le Norme Comuni.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Segnala il *Sinistro* e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o via email all'indirizzo sinistri@genertel.it;
2. per qualsiasi dubbio chiama il numero **040.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Se il *Sinistro* è dovuto a *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio* o un *atto doloso*, fai la denuncia all'Autorità Giudiziaria e inviala subito a Genertel.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 13.

SEZIONE 2 > DANNI AL CONTENUTO

Garanzia base che può essere attivata da sola se è raggiunto il premio minimo prestabilito. La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) al *Contenuto* causati dai seguenti eventi:

- *Incendio*, compresi i danni causati per impedirlo o arrestarlo;
- *Esplosione*, *Implosione* o *Scoppio*;
- azione meccanica del fulmine;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati dalla caduta di meteoriti o satelliti;
- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere;
- urto di veicoli stradali;
- fumo o vapori:
 - che si sviluppano a seguito di *Incendio*, *Esplosione*, *Implosione* o *Scoppio*;
 - fuoriusciti a seguito di un guasto improvviso e accidentale agli impianti al servizio del *Fabbricato* assicurato, o che si sviluppano a seguito di un fulmine;
- eventi atmosferici come *grandine*, *vento* o cose trasportate dal vento, se la loro violenza può essere verificata tramite gli effetti prodotti su più beni posti nelle vicinanze.



Genertel indennizza anche i danni da bagnatura che sono la diretta conseguenza di precipitazioni atmosferiche penetrate attraverso le lesioni o le rotture che questi eventi provocano a *Tetto*, pareti o serramenti;

- **atti vandalici ed eventi sociopolitici** compiuti, anche con ordigni esplosivi, da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiono in modo autonomo o in associazione atti di terrorismo e di sabotaggio;
- **fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di:**
 - pluviali;
 - grondaie;
 - impianti al servizio del *Fabbricato* considerati immobili per natura o destinazione;
- scariche, correnti e altri fenomeni elettrici a prescindere dalla loro causa, con il limite di **1.500 euro** per anno assicurativo;
- **sovraccarico di neve** sul *Tetto* che provoca il crollo totale o parziale del *Tetto* o delle pareti del *Fabbricato* assicurato; Genertel indennizza anche i danni da bagnatura che sono la diretta conseguenza dell'evento;
- **caduta di ascensori o montacarichi** a seguito di rottura di congegni.

Per tutti gli eventi descritti sopra, Genertel indennizza inoltre le spese di rifacimento dei documenti danneggiati con il limite di 1.500 euro per Sinistro.

L'assicurazione è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e **nell'interesse dei seguenti soggetti, se proprietari dei beni assicurati:**

- il *Contraente* e le persone che fanno parte della sua *Famiglia*;
- il proprietario del *Fabbricato* assicurato;
- i legittimi residenti nel *Fabbricato* assicurato.

Art. 2.2 - Spese aggiuntive

Genertel indennizza, fino a un massimo del 10% della somma assicurata per il Contenuto, il rimborso delle spese per rimuovere, depositare presso *Terzi* e ricollocare il Contenuto assicurato e illeso, se queste spese si rendono necessarie per il ripristino dei locali danneggiati a seguito di un *Sinistro* indennizzabile.

Art. 2.3 - Rischio locativo

Per gli eventi sopra descritti e nei limiti del valore assicurato per la garanzia Danni al Contenuto, Genertel indennizza i danni materiali e diretti causati dal *Contraente* anche se con colpa grave, se conduce il *Fabbricato* assicurato in *Affitto* e si rende civilmente responsabile ai sensi di legge¹³.

Art. 2.4 - Colpa grave - Rinuncia alla Rivalsa

Genertel indennizza i danni che derivano da uno degli eventi indennizzabili anche se sono causati da **colpa grave dell'Assicurato**¹⁴.

A eccezione del caso di dolo, Genertel **rinuncia al diritto di Rivalsa**¹⁵ nei confronti di parenti, conviventi, ospiti e collaboratori domestici se l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione nei confronti del responsabile.

Art. 2.5 - Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è a **Primo Rischio Assoluto**. Genertel indennizza il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato, anche se risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati (valore assicurabile), senza l'applicazione della riduzione proporzionale dell'*Indennizzo* prevista dal Codice Civile¹⁶.

Art. 2.6 – Cose assicurate

Sono assicurati il mobilio, l'arredamento e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, se contenuti all'interno:

- dei locali del *Fabbricato* assicurato destinati in via esclusiva a uso abitativo e di eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;

¹³ Artt. 1588 "Perdita e deterioramento della cosa locata", 1589 "Incendio di cosa assicurata" e 1611 "Incendio di casa abitata da più inquilini" del Codice Civile

¹⁴ In deroga all'art. 1900 del Codice Civile "Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'Assicurato o dei dipendenti"

¹⁵ Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile

¹⁶ Art. 1907 "Assicurazione parziale"

- delle pertinenze del *Fabbricato* assicurato (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del *Fabbricato* principale e sono realizzate nel *Fabbricato* stesso o negli spazi a esso adiacenti.

> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 2.7 - Validità territoriale

La garanzia opera per gli eventi che avvengono in Italia.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 2.8 - Cose non assicurate

La garanzia **non** copre:

- i veicoli a motore;
- le imbarcazioni.

Art. 2.9 - Eventi non assicurati

Genertel **non** assicura:

- i danni causati con dolo dell'*Assicurato* o del *Contraente*;
- i danni che derivano da una mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o alla fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti dal contratto;
- per l'evento **urto di veicoli stradali**, i danni causati da veicoli di proprietà o in uso:
 1. del *Contraente*;
 2. del proprietario del *Fabbricato* e del *Contenuto Assicurato*;
 3. del coniuge, dei genitori, dei suoceri, dei figli e di ogni altra persona che fa parte della *Famiglia* dei soggetti elencati sopra;
 4. delle persone che sono in rapporto di dipendenza con i soggetti elencati sopra.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 2.10 - Esclusioni previste dal contratto

La garanzia **non** opera per i *Sinistri*:

- causati, anche solo in parte, da lavori di *Manutenzione Straordinaria*;
- che derivano da abusi edilizi, da costruzioni realizzate in assenza delle autorizzazioni previste, o da abusi sorti dopo la data di costruzione;
- causati da *Terremoti*, eruzioni vulcaniche, *Alluvioni e Inondazioni*, allagamenti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, insufficiente deflusso dell'acqua piovana e danni da acqua marina;
- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- causati da gelo, umidità, *Stillicidio*;
- causati da mancata o insufficiente manutenzione a eccezione dei casi di *Incendio, Esplosione o Scoppio*;
- causati da usura o manomissione per la garanzia scariche, correnti e altri fenomeni elettrici;
- causati da grandine e vento, solo per i danni:
 - alle cose mobili all'aperto;
 - al *Contenuto* in *Fabbricati* in legno o plastica, o in *Fabbricati* aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità.

Art. 2.11 - Franchigia

La garanzia prevede una *Franchigia* di 150 euro per *Sinistro* che in assenza di *Sinistri* decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva al pagamento di un eventuale *Sinistro*.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di *Franchigia*

Somma assicurata: 10.000 euro

Franchigia: 150 euro

Ammontare del danno: 5.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 4.850 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la *Franchigia*) Parte di danno a carico dell'Assicurato: 150 euro

Per tutti i dettagli consulta le Norme Comuni.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Segnala il *Sinistro* e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o via email all'indirizzo sinistri@genertel.it;
2. per qualsiasi dubbio chiama il **numero 040.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 13.

SEZIONE 3 > DANNI DA EFFRAZIONE

Garanzia base che può essere attivata da sola se è raggiunto il premio minimo prestabilito. La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, i danni subiti dal *Fabbricato* in occasione di *Furto* anche solo tentato se chi si introduce nel *Fabbricato* assicurato lo fa tramite:

- rottura, scasso o sfondamento dei mezzi di protezione e chiusura;
- uso fraudolento di chiavi autentiche;
- finestre o porte finestre aperte, quando nel *Fabbricato* si trovano persone.

L'assicurazione è stipulata dal *Contraente* nell'interesse del proprietario del *Fabbricato* assicurato.

Art. 3.2 – Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è a **Primo Rischio Assoluto**. Genertel indennizza il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato.

Art. 3.3 – Cose assicurate

Sono assicurate le parti del *Fabbricato* con le seguenti caratteristiche:

- i locali destinati in via esclusiva a uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- le pertinenze (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte, piscine a uso privato, recinzioni e simili), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del *Fabbricato* principale e sono realizzate nel *Fabbricato* stesso o negli spazi a esso adiacenti;
- *Fissi e Infissi*, tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti, parquet, moquette e simili;
- le installazioni e gli impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di allarme, ascensori, montacarichi, ecc.) al servizio del *Fabbricato*, e tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione.

> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 3.4 – Validità territoriale

La garanzia opera per gli eventi che avvengono in Italia.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.5 - Cose non assicurate

La garanzia **non copre**:

- le parti comuni se il *Fabbricato* assicurato è parte di un edificio più grande (come ad esempio un *Appartamento* posto all'interno di un condominio);
- l'area su cui è costruito il *Fabbricato*;
- parchi, giardini, alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- statue e affreschi che hanno valore artistico;
- quanto definito come *Contenuto*.

Genertel **non assicura** i danni causati o agevolati da dolo o colpa grave dei seguenti soggetti:

- l'*Assicurato* e le persone che convivono con lui;
- le persone che occupano a qualsiasi titolo i locali che contengono i beni assicurati o i locali che comunicano con questi;
- le persone incaricate della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono;
- le persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.6 – Esclusioni previste dal contratto

La garanzia **non opera** per i *Sinistri*:

- causati, anche solo in parte, da lavori di *Manutenzione Straordinaria*;
- che derivano da abusi edilizi, da costruzioni realizzate in assenza delle autorizzazioni previste, o da abusi sorti dopo la data di costruzione;
- che si verificano in conseguenza di atti di *Sciacallaggio*;
- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;
- che si verificano in occasione di *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, anche se causati dall'autore del *Sinistro*.

Art. 3.7 - *Franchigia* e *Scoperto*

Il contratto prevede una *Franchigia* di **150 euro per Sinistro** che in assenza di *Sinistri* decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva al pagamento di un eventuale *Sinistro*.

L'*Indennizzo* è effettuato con uno *Scoperto* del 30% nei seguenti casi:

- se il *Fabbricato* non è la *Dimora Abituale* dell'*Assicurato*, o del locatario se l'*Abitazione* è concessa in *Affitto*;
- se in contratto è indicato che l'*Abitazione* è *Protetta*, ma al momento del *Sinistro* non sussistono le condizioni previste.

Se sono presenti sia lo *Scoperto*, sia la *Franchigia*, si applica lo *Scoperto* con il minimo della *Franchigia*.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E LA FRANCHIGIA?

Esempio di *Franchigia* e *Scoperto*

Somma assicurata: 2.000 euro

Ammontare del danno: 1.000 euro

Scoperto: 30% (euro 1.000*30% = 300 euro) con un minimo di 150 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 700 euro

Parte di danno a carico dell'*Assicurato*: 300 euro (Se sono presenti sia lo *Scoperto*, sia la *Franchigia*, si applica lo *Scoperto* con il minimo della *Franchigia*).

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 13.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Segnala il **Sinistro** e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. fai la denuncia all'Autorità Giudiziaria e invia subito a Genertel;
2. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o via email all'indirizzo sinistri@genertel.it;
3. per qualsiasi dubbio chiama il **numero 040.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 13.

SEZIONE 4 > FURTO E RAPINA CONTENUTO

Garanzia base che può essere attivata da sola se è raggiunto il premio minimo prestabilito. La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) causati da perdita o danneggiamento del *Contenuto* assicurato a seguito di:

- **Furto, anche solo tentato**, se chi si introduce nel *Fabbricato* assicurato lo fa tramite:
 - rottura, scasso o sfondamento dei mezzi di protezione e chiusura;
 - uso fraudolento di chiavi autentiche;
 - finestre o porte finestre aperte, quando nel *Fabbricato* si trovano persone.
- **Rapina all'interno dei locali del *Fabbricato*** che contengono i beni assicurati, anche se le persone su cui è stata fatta violenza o minaccia sono state prelevate all'esterno e sono costrette a entrare.

L'assicurazione è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e **nell'interesse dei seguenti soggetti, se proprietari dei beni assicurati**:

- il *Contraente* e le persone che fanno parte della sua *Famiglia*;
- il proprietario del *Fabbricato* assicurato;
- i legittimi residenti nel *Fabbricato* assicurato.

Art. 4.2 - Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è a **Primo Rischio Assoluto**. Genertel indennizza il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato.

Art. 4.3 - Cose assicurate

Sono assicurati il mobilio, l'arredamento e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, se contenuti all'interno:

- dei locali del *Fabbricato* assicurato destinati in via esclusiva a uso abitativo e di eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- delle pertinenze del *Fabbricato* assicurato (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del *Fabbricato* principale e sono realizzate nel *Fabbricato* stesso o negli spazi a esso adiacenti.

> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 4.4 - Validità territoriale

La garanzia opera per gli eventi che avvengono in Italia.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 4.5 - Cose non assicurate

La garanzia **non copre**:

- i veicoli a motore;
- le imbarcazioni.

Genertel **non assicura** i danni causati o agevolati da dolo o colpa grave dei seguenti soggetti:

- l'Assicurato e le persone che convivono con lui;
- le persone che occupano a qualsiasi titolo i locali che contengono i beni assicurati o i locali che comunicano con questi;
- le persone incaricate della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono;
- le persone di cui l'Assicurato deve rispondere.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4.6 - Limiti di Indennizzo

Sono previsti i seguenti **limiti di Indennizzo**:

1. per i beni di seguito riportati, se non sono conservati in *Cassaforte*, si applica un limite del **50% della somma assicurata per ciascuna tipologia**, con un massimo di **7.500 euro per ogni singolo oggetto**:
 - tipologia A: **gioielli, preziosi, orologi, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e documenti**;
 - tipologia B: **pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte**.

Le cose assicurate si considerano conservate in *Cassaforte* se questa è stata violata mediante rottura, scasso o uso fraudolento di chiavi dall'autore del *Furto*.

2. per i beni collocati nelle pertinenze, anche staccate, che si trovano negli spazi adiacenti al *Fabbricato* assicurato, sono assicurati solo il **mobilio, l'arredamento, il vestiario e le attrezzature** con il limite del **10% della somma assicurata** e fino a un massimo di **1.000 euro complessivi**;
3. per il **denaro** si applica il limite del **10% della somma assicurata**, con un massimo di **1.000 euro**;
4. per i danneggiamenti provocati al *Contenuto* assicurato che avvengono nel commettere il *Furto* o la *Rapina*, o anche solo nel tentativo di commetterli, si applica il limite del **20% della somma assicurata per Sinistro**.

Il *Furto di denaro, gioielli, preziosi, orologi, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e documenti*, custoditi o meno in *Cassaforte*, è indennizzabile solo:

- in caso di *Fabbricato* adibito a *Dimora Abituale*, se questo non è disabitato di notte da più di 45 giorni consecutivi;
- in caso di *Fabbricato* non adibito a *Dimora Abituale*, se questo non è disabitato da più di 24 ore consecutive.

Art. 4.7 - Esclusioni previste dal contratto

La garanzia **non opera** per i *Sinistri*:

- causati, anche solo in parte, da lavori di *Manutenzione Straordinaria*;
- che derivano da abusi edilizi, da costruzioni realizzate in assenza delle autorizzazioni previste, o da abusi sorti dopo la data di costruzione;
- che si verificano in conseguenza di atti di *Sciaccallaggio*;
- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;
- che si verificano in occasione di *Incendio, Esplosione, Scoppio*, anche se causati dall'autore del *Sinistro*.

Art. 4.8 - Franchigia

La garanzia prevede una *Franchigia* di **150 euro per Sinistro** che in assenza di *Sinistri* decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva al pagamento di un eventuale *Sinistro*.

L'*Indennizzo* è effettuato con uno *Scoperto* del 30% nei seguenti casi:

- se il *Fabbricato* non è la *Dimora Abituale* dell'Assicurato;
- se in contratto è indicato che l'*Abitazione* è *Protetta*, ma al momento del *Sinistro* non sussistono le condizioni previste.

Se sono presenti sia lo *Scoperto*, sia la *Franchigia*, si applica lo *Scoperto* con il minimo della *Franchigia*.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E LA FRANCHIGIA?

Esempio di *Franchigia* e *Scoperto*

Somma assicurata: 10.000 euro

Ammontare del danno: 2.000 euro

Scoperto: 30% (euro $2.000 \times 30\% = 600$ euro) con un minimo di 150 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 1.400 euro

Parte di danno a carico dell'Assicurato: 600 euro (Se sono presenti sia lo *Scoperto*, sia la *Franchigia*, si applica lo *Scoperto* con il minimo della *Franchigia*).

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 13.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Segnala il *Sinistro* e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. fai la denuncia all'Autorità Giudiziaria e invia subito a Genertel;
2. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o **via email** all'indirizzo sinistri@genertel.it;
3. per qualsiasi dubbio chiama il **numero 040.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 13.

SEZIONE 5 > SCIPPO E RAPINA FUORI CASA

Garanzia base che può essere attivata da sola se è raggiunto il premio minimo prestabilito. La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 5.1 – Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) causati da perdita di beni a seguito di **Scippo e Rapina** commessi **all'esterno dei locali del Fabbricato**.

L'assicurazione è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e **nell'interesse proprio e delle persone che fanno parte della sua Famiglia**.

Art. 5.2 - Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è a **Primo Rischio Assoluto**. Genertel indennizza il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato.

Art. 5.3 – Cose assicurate

Sono assicurati i beni che servono per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, di proprietà del *Contraente* e delle persone che fanno parte della sua *Famiglia*.

> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 5.4 – Validità territoriale

La garanzia opera per gli eventi che avvengono in Italia.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 5.5 - Eventi non assicurati

Genertel **non assicura** i danni causati o agevolati da dolo o colpa grave dei seguenti soggetti:

- l'Assicurato e le persone che convivono con lui;
- le persone di cui l'Assicurato deve rispondere.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 5.6 – Esclusioni previste dal contratto

La garanzia **non opera** per i *Sinistri* che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasioni, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio.

Art. 5.7 – Franchigia

La garanzia non prevede *Franchigia*.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Segnala il Sinistro e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. fai la denuncia all'Autorità Giudiziaria e inviala subito a Genertel;
2. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o **via email** all'indirizzo sinistri@genertel.it;
3. per qualsiasi dubbio chiama il **numero 040.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 13.

SEZIONE 6 > ASSISTENZA PRONTO INTERVENTO

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 6.1 – Oggetto dell'assicurazione

Lettera A - ASSISTENZA PRONTO INTERVENTO BASE

Garanzia base che può essere attivata da sola se è raggiunto il premio minimo prestabilito.

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in **Polizza**.

La *Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A.* (d'ora in poi *Europ Assistance*) eroga, in caso di urgenza, una delle prestazioni descritte sotto.

A) Invio di un idraulico in urgenza se:

- 1) nell'*Abitazione* propria o in quella dei vicini si verificano un allagamento o un'infiltrazione provocati da rottura, otturazione o guasti di tubature fisse dell'impianto idraulico a servizio del *Fabbricato* assicurato;
- 2) a seguito di rottura, otturazione o guasto manca l'acqua, e non dipende dall'interruzione della fornitura da parte dell'ente che la eroga;
- 3) le acque nere degli impianti igienico – sanitari non sono scaricate a causa di un guasto che provoca l'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico a servizio del *Fabbricato* assicurato.

B) Invio di un elettricista in urgenza se l'Assicurato ha bisogno di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'*Abitazione* per guasti:

- agli interruttori di accensione;
- alle prese di corrente;
- agli impianti di distribuzione interna;

C) Invio di un fabbro in urgenza se:

- 1) le chiavi sono smarrite o rotte, la serratura si guasta o è stata scassinata e ciò rende impossibile accedere ai locali dell'*Abitazione*;
- 2) l'*Abitazione* subisce uno scasso di *Fissi e Infissi* in conseguenza di *Furto* o di tentato *Furto* tale da compromettere la loro funzionalità e non garantire più la sicurezza dei locali dell'*Abitazione*.

L'uscita e la manodopera degli artigiani sopra elencati sono a carico di Genertel fino a un massimo di 300 euro. Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono offerte, inoltre, le seguenti prestazioni:

- D) **Spese di albergo:** se l'*Abitazione* è inagibile in conseguenza di uno dei *Sinistri* coperti ai punti precedenti, oppure a seguito di:



- Furto;
- tentato Furto;
- atti vandalici;
- Incendio;
- fulmine;
- Esplosione;
- Scoppio;

Europ Assistance prenota un albergo e Genertel tiene a proprio carico il costo del pernottamento e della prima colazione, fino a un massimo di 250 euro per *Sinistro*;

E) **Rientro anticipato**: se l'Assicurato si trova in viaggio a oltre 50 km dal comune di residenza e deve rientrare subito alla propria *Abitazione* a causa di uno dei *Sinistri* descritti ai punti A), B) o C) di questo articolo, oppure a seguito di:

- Furto;
- tentato Furto;
- atti vandalici;
- Incendio;
- fulmine;
- Esplosione;
- Scoppio;

Europ Assistance fornisce e Genertel tiene a proprio carico, una delle seguenti opzioni, fino a un massimo complessivo di 500 euro per *Sinistro*:

- un biglietto aereo in classe economica;
- un biglietto ferroviario in prima classe.

Se per rientrare in modo più rapido l'Assicurato deve abbandonare un veicolo in loco, **Europ Assistance** mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperarlo dopo. La prestazione **non opera** se l'Assicurato non presenta un'adeguata documentazione sui *Sinistri* che danno luogo alla prestazione stessa.

Tutte le assistenze sono prestate non più di due volte nell'annualità assicurativa e non sono fornite nei paesi che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto.

L'assicurazione è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e nell'interesse del proprietario e di chi vive in modo legittimo nell'*Abitazione*.

Lettera B – ASSISTENZA PRONTO INTERVENTO PLUS

Garanzia base che può essere attivata da sola se è raggiunto il premio minimo prestabilito.

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

La *Struttura Organizzativa* di **Europ Assistance Italia S.p.A.** (d'ora in poi **Europ Assistance**) eroga, in caso di urgenza, una delle prestazioni descritte sotto.

A) **Invio di un idraulico in urgenza se:**

- A.1) nell'*Abitazione* propria o in quella dei vicini si verificano un allagamento o un'infiltrazione provocati da rottura, otturazione o guasti di tubature fisse dell'impianto idraulico a servizio del *Fabbricato* assicurato;
- A.2) a seguito di rottura, otturazione o guasto manca l'acqua, e non dipende dall'interruzione della fornitura da parte dell'ente che la eroga;
- A.3) le acque nere degli impianti igienico – sanitari non sono scaricate a causa di un guasto che provoca l'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico a servizio del *Fabbricato* assicurato.

B) **Invio di un elettricista in urgenza se** l'Assicurato ha bisogno di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'*Abitazione* per guasti:

- agli interruttori di accensione;
- alle prese di corrente;
- agli impianti di distribuzione interna;

C) **Invio di un fabbro in urgenza se:**

- C.1) le chiavi sono smarrite o rotte, la serratura si guasta o è stata scassinata e ciò rende impossibile accedere ai locali dell'*Abitazione*;
- C.2) l'*Abitazione* subisce uno scasso di *Fissi e Infissi* in conseguenza di *Furto* o di tentato *Furto* tale da compromettere la loro funzionalità e non garantire più la sicurezza dei locali dell'*Abitazione*.

D) **Invio di un tecnico riparatore elettrodomestici nelle 24 H**

Se l'*Assicurato* necessita di un riparatore per guasti a lavatrice, asciugatrice, lavasciuga, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore, climatizzatore, forno e congelatore fuori garanzia (ovvero quando è già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la *Struttura Organizzativa* provvede ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.

Genertel tiene a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di 150 euro per *Sinistro* e fino ad un massimo di 150 euro per il materiale necessario per la riparazione.

L'uscita e la manodopera degli artigiani ai punti A), B) e C) di questo articolo sono a carico di Genertel fino a un massimo di 300 euro. Restano a carico dell'*Assicurato* i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono offerte, inoltre, le seguenti prestazioni:

E) **Spese di albergo:** se l'*Abitazione* è inagibile in conseguenza di uno dei *Sinistri* coperti ai punti precedenti, oppure a seguito di:

- Furto;
- tentato Furto;
- atti vandalici;
- Incendio;
- fulmine;
- Esplosione;
- Scoppio;

Europ Assistance prenota un albergo e Genertel tiene a proprio carico il costo del pernottamento e della prima colazione, fino a un massimo di 250 euro per *Sinistro*;

F) **Rientro anticipato:** se l'*Assicurato* si trova in viaggio a oltre 50 km dal comune di residenza e deve rientrare subito alla propria *Abitazione* a causa di uno dei *Sinistri* descritti ai punti A), B) o C) di questo articolo, oppure a seguito di:

- Furto;
- tentato Furto;
- atti vandalici;
- Incendio;
- fulmine;
- Esplosione;
- Scoppio.

Europ Assistance fornisce e Genertel tiene a proprio carico, una delle seguenti opzioni, fino a un massimo complessivo di 500 euro per *Sinistro*:

- un biglietto aereo in classe economica;
- un biglietto ferroviario in prima classe.

Se per rientrare in modo più rapido l'*Assicurato* deve abbandonare un veicolo in loco, *Europ Assistance* mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperarlo dopo. La prestazione **non opera** se l'*Assicurato* non presenta un'adeguata documentazione sui *Sinistri* che danno luogo alla prestazione stessa.

Tutte le assistenze sono prestate non più di due volte nell'annualità assicurativa e non sono fornite nei paesi che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto.

L'assicurazione è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e nell'interesse del proprietario e di chi vive in modo legittimo nell'*Abitazione*.

Art. 6.2 – Cose assicurate

Le prestazioni operano per le parti del *Fabbricato* con le seguenti caratteristiche:

- i locali destinati in via esclusiva a uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- *Fissi e Infissi* posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali del *Fabbricato*;
- le installazioni e gli impianti al servizio del *Fabbricato*, e tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione.

Art. 6.3 – Validità territoriale

Le garanzie operano per gli eventi che avvengono in Italia.



> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 6.4 – Eventi non assicurati

Le prestazioni **non sono erogate** per i *Sinistri* che avvengono:

- nelle pertinenze;
- nelle parti comuni, se il *Fabbricato* assicurato è parte di un edificio più grande (come, ad esempio, un *Appartamento* posto all'interno di un condominio).

Le prestazioni **non operano** per i danni causati con dolo dal *Contraente* o l'*Assicurato*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 6.5 – Esclusioni previste dal contratto

Le prestazioni di assistenza sono dovute solo se l'*Assicurato* prende contatto con *Europ Assistance* quando avviene il *Sinistro*.

In caso di intervento di fabbro, idraulico o elettricista restano a carico dell'*Assicurato* i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Le prestazioni **non operano** per i danni:

- causati da *Terremoti*, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- causati da *Alluvioni e Inondazioni*, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche.

Sono esclusi anche:

- per i punti A.1) e A.2): *Sinistri* provocati da rottura, otturazione o guasti di rubinetti o tubature mobili e *Sinistri* dovuti a negligenza, imprudenza o inesperienza dell'*Assicurato*.
- per il punto A.3): traboccamento dovuto a rigurgito di fogna o a otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.
- per il punto B.1): corto circuito provocato da negligenza, imprudenza o inesperienza dell'*Assicurato*.
- per il punto B.2): interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente che la eroga, oppure guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'*Abitazione* a monte del contatore.

Sono inoltre esclusi:

- tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'*Assicurato*;
- elettrodomestici ancora coperti da garanzia del costruttore o del venditore, per i quali restano valide le modalità di assistenza previste dalla relativa garanzia in essere;
- elettrodomestici per i quali la casa costruttrice non fornisca più pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

Art. 6.6 - Franchigia

La garanzia non prevede *Franchigie*.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

1. chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.

Europ Assistance è operativa **24 ore su 24**.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 13.

SEZIONE 7 > ASSISTENZA INFORMATICA

Garanzia base che può essere attivata da sola se è raggiunto il premio minimo prestabilito. La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 7.1 - Oggetto dell'assicurazione

La *Struttura Organizzativa* di *Europ Assistance*, eroga, in caso di emergenza, una delle prestazioni descritte sotto.

Art. 7.1.1 - Supporto *Apparecchi Digitali*

In caso di guasto o malfunzionamento a un *Apparecchio Digitale*, l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura Organizzativa* che attiva il servizio di assistenza digitale da remoto per risolvere il problema.

Se non è possibile risolvere il problema da remoto, la *Struttura Organizzativa* invia un tecnico informatico specializzato per effettuare la riparazione presso l'*Abitazione* dell'*Assicurato*. I costi sono a carico di *Europ Assistance*.

La prestazione è erogata solo per *Apparecchi Digitali* a uso proprio/privato e è fornita:

- dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 21;
- solo nei giorni feriali;
- solo in Italia;
- fino a **3 volte per annualità assicurativa**.

Art. 7.1.2 - Supporto pulizia virus e malware

Se dopo aver ricevuto un *Alert* dalla piattaforma *DigitaleSicuro.com* l'*Assicurato* ritiene di essere stato colpito da un virus informatico/malware, può contattare la *Struttura Organizzativa* che lo mette in contatto con un tecnico specializzato per ripulire e riportare a uno stato di sicurezza i suoi *Apparecchi Digitali*. I costi sono a carico di *Europ Assistance*.

La prestazione è erogata solo per *Apparecchi Digitali* a uso proprio/privato e è fornita:

- dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 18;
- solo nei giorni feriali;
- solo in Italia;
- fino a **3 volte per annualità assicurativa**.

Art. 7.1.3 - Recupero/cancellazione dei dati informatici

Se l'*Assicurato* ha bisogno di assistenza per recuperare o cancellare dati informatici come foto, video, file audio, documenti personali, contabilità di vario genere, posta elettronica, la *Struttura Organizzativa*:

- fornisce la licenza per scaricare un software per recuperare i dati online, che l'*Assicurato* può utilizzare in maniera autonoma;
- se il recupero dei dati non va a buon fine, mette l'*Assicurato* in contatto con un tecnico che gli fornisce un supporto telefonico;
- se la problematica non è stata risolta né con il software, né con la consulenza del tecnico, permette all'*Assicurato* di procedere con l'invio del disco presso il Centro Tecnico, per consentire le procedure utili al ripristino dei dati. **Restano a carico di *Europ Assistance* i costi relativi alla spedizione del disco e al recupero dei dati.**
- se il danno fisico o logico del disco non consente il ripristino dei dati, concorda con l'*Assicurato* la cancellazione sicura dei dati. **Restano a carico di *Europ Assistance* i costi della cancellazione sicura dei dati e dello smaltimento del dispositivo.**

Il recupero/cancellazione dei dati informatici è prestato solo per pc, laptop, tablet, smartphone, schede SSD.

Sono fornite all'*Assicurato* le istruzioni necessarie per procedere con la spedizione del solo disco fisso; **se l'*Assicurato* sceglie di inviare l'intero dispositivo e questo subisce dei danni durante il trasporto, tali danni non sono a carico di *Europ Assistance*.**

Per il servizio di recupero dati da tablet, smartphone o schede SSD, i dispositivi devono essere distrutti e non è possibile in alcun modo procedere al reso.

Le prestazioni di recupero/cancellazione dei dati informatici sono fornite per **un unico evento per annualità assicurativa**.



Condizioni di operatività della garanzia

Questa garanzia opera solo se:

- sul dispositivo è installato un programma antivirus aggiornato;
- il programma di recupero dati, fornito dalla *Struttura Organizzativa*, è aggiornato secondo le condizioni di utilizzo del software.

Art. 7.1.4 - Consulenza legale telefonica

Se l'Assicurato subisce un utilizzo improprio dei dati personali (solo inerenti alla vita privata) o della propria immagine, oppure un Furto o una frode della propria identità, può contattare la *Struttura Organizzativa* che lo mette in contatto con un legale.

La consulenza legale telefonica è fornita:

- dalle ore 9 alle 18;
- solo nei giorni feriali;
- solo in Italia;
- fino a 3 volte per annualità assicurativa.

Art. 7.1.5 - Assistenza psicologica in Italia

L'Assicurato che subisce un danno reputazionale causato da uso improprio dei suoi dati personali e della sua immagine può contattare la *Struttura Organizzativa* che lo mette in contatto con lo psicologo convenzionato più vicino al suo luogo di residenza.

La prestazione è fornita:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18;
- solo nei giorni feriali;
- per un massimo di 5 sedute per anno assicurativo.

Art. 7.1.6 - Anticipo denaro di prima necessità

(La prestazione opera a oltre 100 km dal comune di residenza)

Se l'Assicurato deve sostenere spese impreviste e non può farlo subito a causa di un blocco della carta di credito dovuto a clonazione o a operazioni sospette, la *Struttura Organizzativa* provvede a pagare sul posto le fatture, come anticipo per conto dell'Assicurato:

- fino a un massimo di 500 euro se il Sinistro avviene in Italia;
- fino a un massimo di 1.000 euro se il Sinistro avviene all'estero.

Le prestazioni sono fornite fino a 3 volte per annualità assicurativa.

Obblighi dell'Assicurato

Per ottenere la prestazione, l'Assicurato deve:

- comunicare la causa della richiesta;
- fornire copia della denuncia dell'autorità di competenza;
- comunicare l'ammontare della cifra necessaria;
- fornire il suo recapito;
- fornire le indicazioni delle referenze che permettono a *Europ Assistance* di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

Se l'Assicurato non rimborsa la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo deve pagare, oltre alla somma anticipata, anche gli interessi al tasso legale corrente.

L'assicurazione è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e nell'interesse proprio e delle persone che fanno parte della sua *Famiglia*.

Art. 7.2 – Cose assicurate

Sono assicurati i pc/laptop/smartphone/tablet/schede SSD a uso proprio/privato di proprietà del *Contraente* e delle persone che fanno parte della sua *Famiglia*.

> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 7.3 – Validità territoriale

Le prestazioni supporto Apparecchi digitali, supporto pulizia virus e malware e consulenza legale telefonica sono fornite solo in Italia.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 7.4 - Eventi non assicurati

La prestazione Recupero/cancellazione dei dati informatici (art. 7.1.3) non opera per Sinistri causati da negligenza, dolo o colpa grave dell'Assicurato.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 7.5 – Esclusioni previste dal contratto

La prestazione Supporto *Apparecchi Digitali* (art. 9.1.1), **non opera** per:

- le spese per i pezzi di ricambio;
 - ogni altra spesa di riparazione.
- La prestazione Recupero/cancellazione dei dati informatici (art. 9.1.3), **non opera** per:
- *Sinistri* causati da usura o da mancata manutenzione degli *Apparecchi Digitali* assicurati;
 - difetti noti all'*Assicurato* al momento della stipula della *Polizza*;
 - *Sinistri* collegati all'attività professionale o commerciale dell'*Assicurato*;
 - *Sinistri* collegati a dati e file che l'*Assicurato* non è autorizzato a utilizzare (ad esempio le cosiddette copie pirata o software per i quali non esiste alcun diritto all'utilizzo);
 - spargimento di liquidi, se non è dovuto a eventi naturali (ad esempio *Inondazione*);
 - danneggiamento che deriva da *Scippo*, *Rapina*/estorsione o *Furto* tentato o compiuto, con successivo ritrovamento del dispositivo;
 - attività di montaggio e smontaggio non collegate a lavori di manutenzione/revisione, nonché i danni che si verificano durante le operazioni di collaudo o di prova, in caso di manomissione o in presenza di una scheda non originale;
 - *Sinistri* dovuti a qualsiasi difetto di conformità che rientra nella responsabilità del costruttore degli *Apparecchi Digitali* assicurati;
 - dati salvati su micro SD.
- La prestazione Anticipo denaro di prima necessità (art. 9.1.6), **non opera** per:
- i trasferimenti di valuta all'estero che comportano una violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'*Assicurato*;
 - i casi in cui l'*Assicurato* non è in grado di fornire a *Europ Assistance* adeguate garanzie di restituzione, quando il *Sinistro* avviene in Italia.

Art. 7.6 - Franchigia

La garanzia non prevede *Franchigie*.

Art. 7.7 – Limitazione di responsabilità

Europ Assistance non assume responsabilità per danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza;
- che conseguono ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

1. chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.

***Europ Assistance* è operativa 24 ore su 24.**

Per tutti i dettagli consulta la sezione 13.

DIGITALE SICURO

CHE COS'È DIGITALE SICURO?

Se è acquistata la garanzia Assistenza informatica, il *Contraente* ha la possibilità di accedere al programma Digitale Sicuro, composto da una serie di servizi fruibili attraverso l'accesso al portale tramite PC o un dispositivo mobile. Per poter accedere al portale è necessario disporre di:

- un browser Internet (Chrome, Edge e Firefox per i sistemi operativi Windows; le ultime due versioni di xOS, Chrome e Safari per Mac);
- un account di posta elettronica;



- una connessione internet;
- capacità di archiviazione sufficiente sul disco fisso del proprio pc/laptop.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Protezione dati online per PC

La "Online Data Protection Suite" (di seguito ODP suite) comprende **tre software** che proteggono i dati personali durante l'utilizzo del PC. In particolare, i software installati proteggono dai malware, da eventuali intercettazioni dei tasti premuti sulla tastiera, da attacchi di phishing e da tentativi di ransom. I software possono essere scaricati e installati fino ad un massimo di dieci volte:

- **DataScrambler®**, che protegge da software keylogger, in grado di intercettare i dati e le informazioni digitate tramite i tasti della tastiera del PC;
- **PhishBlock®**, che consente di navigare in rete in tutta tranquillità, proteggendo da possibili furti di dati personali degli utenti attraverso siti web fasulli. In caso di tentativo di accesso al sito fasullo, l'utente è avvisato preventivamente, in modo che possa bloccare il suo accesso;
- **RansomStop™**, che monitora i processi di crittografia dei sistemi dell'Assicurato e determina l'eventuale presenza di Malware. Se si rileva la presenza di un Malware, il software impedisce automaticamente il processo di crittografia e mostra un messaggio pop-up di avviso.

L'utilizzo dei software è subordinato all'accettazione di specifiche condizioni da parte dell'utente quando accede ai servizi.

Protezione dati online per dispositivi mobili

La "Mobile Security Suite" (di seguito MPS suite) può essere utilizzata su sistemi Android e iOS. Sono previsti fino ad un massimo di **cinque installazioni**. I software disponibili sono:

- **Secure Browser** (browser sicuro): protegge l'utente da frodi online e da furti d'identità, prevenendo la eventuale cattura dei dati personali o finanziari inseriti dall'utente durante la navigazione in internet. Il browser interviene inoltre per bloccare l'accesso a siti noti per contenere malware;
- **Secure Keypad** (tastiera sicura): se attivata ed utilizzata dall'utente, protegge dalle intercettazioni di dati durante la digitazione (esempio la password o la carta di credito).

Monitoraggio dell'identità on-line

Il servizio prevede che l'utente inserisca nel portale, nella sezione specifica, i dati personali che vuole siano monitorati dalla piattaforma. La piattaforma svolge l'attività di monitoraggio nei seguenti ambienti:

- **internet**: attraverso il portale, il servizio effettua la ricerca in internet di dati personali e di combinazione di dati che l'utente ha inserito e per i quali richiede un monitoraggio. Le situazioni di rischio possono essere legate alla presenza di dati personali dell'utente su siti web non protetti o su siti web che non prevedono una registrazione personale dell'utente;
- **dark web o rete oscura**, costituisce un'area del web non accessibile attraverso i canali di navigazione standard, protetta da tecnologie di criptaggio; per potervi accedere sono necessari software, configurazioni ed autorizzazioni particolari. In questo caso il servizio di monitoraggio utilizza un'ampia base di dati, informazioni e credenziali rubate. La base dati è aggiornata ogni giorno utilizzando un numero elevato e diversificato di fonti.

Sia nel caso di ricerche in internet che nel dark web, la ricerca utilizza un sistema avanzato di individuazione dei falsi positivi, consentendo di evidenziare all'utente, tramite invio di e-mail, situazioni di potenziale rischio cui i suoi dati risultano esposti. L'utente, accedendo al portale, può visualizzare maggiori informazioni circa la situazione di rischio individuata.

Supporto del team Digitale Sicuro

Nel portale l'utente può trovare informazioni utili per adottare, in maniera preventiva, un comportamento che lo tenga protetto durante la navigazione in internet. Inoltre, l'utente trova indicazioni utili su quali azioni intraprendere in caso di furto di identità tentata o subita. Il team Digitale Sicuro è disponibile telefonicamente 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per supportare l'utente nell'utilizzo del portale per:

- fornire consulenza in caso di situazioni di rischio segnalate all'utente dalla piattaforma;
- dare informazioni circa il corretto iter da seguire in caso di furto di identità tentata o subita.

Si rimanda, per maggiori dettagli sull'utilizzo del Servizio, alle Condizioni Generali del Contratto riportate all'interno del portale

SEZIONE 8 > RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 8.1 – RESPONSABILITÀ CIVILE CASA

Garanzia base che può essere attivata da sola se è raggiunto il premio minimo prestabilito. La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 8.1.1 – Oggetto dell'assicurazione

Genertel assicura il rischio che deriva dalla proprietà del *Fabbricato* assicurato, esclusi i rischi che riguardano le attività professionali. Genertel paga le somme che l'*Assicurato* deve risarcire (capitale, interessi e spese) se è civilmente responsabile ai sensi di legge di danni a *Terzi*:

- che si verificano a seguito di un fatto accidentale;
 - causati in modo involontario;
- e se tali danni comportano:

- **morte o lesioni a persone o animali;**
- **distruzione o deterioramento di cose.**

L'assicurazione comprende anche i danni a *Terzi* che derivano:

- a) da eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- b) da pertinenze (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte, piscine a uso privato, recinzioni e simili), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del *Fabbricato* principale e sono realizzate nel *Fabbricato* stesso o negli spazi a esso adiacenti;
- c) da opere interrate, *Fissi e Infissi*, rivestimenti;
- d) da installazioni e impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di allarme, ascensori, montacarichi, ecc.) al servizio del *Fabbricato*, e da tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione;
- e) dagli spazi di proprietà dell'*Assicurato* adiacenti o pertinenti al *Fabbricato* anche se sono tenuti a giardino, inclusi i danni che derivano dalla caduta accidentale degli alberi che vi si trovano (c.d. "**rc alberi**");
- f) da *Incendio, Esplosione e Scoppio del Fabbricato* assicurato (c.d. "**ricorso Terzi**");
- g) dalla responsabilità civile del *Contraente* (se è proprietario del *Fabbricato* e lo dà in *Affitto* o comodato) nei confronti del locatario (c.d. "**rc del locatore**");
- h) dalla committenza di lavori di *Manutenzione Ordinaria* del *Fabbricato* assicurato, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
- i) dalle **parti di proprietà comune** se il *Fabbricato* assicurato è parte di un edificio più grande (come, ad esempio, un *Appartamento* posto all'interno di un condominio), per la quota di danno di cui l'*Assicurato* deve rispondere.

La garanzia copre anche, **fino al 10% del massimale** indicato in *Polizza*, i danni che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni o di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi di *Terzi*, se sono la conseguenza di un *Sinistro* indennizzabile in base alla garanzia Responsabilità Civile Casa.

Se l'abitazione è gestita come *Bed & Breakfast* la garanzia **Responsabilità Civile Casa** opera anche in conseguenza di un fatto che deriva dallo svolgimento dell'attività ricettiva di *Bed & Breakfast* (alloggio e prima colazione) se:

- tale attività è regolarmente autorizzata ed esercitata in conformità alle modalità previste dalle leggi e norme regionali vigenti;
- tale attività è svolta nell'*Abitazione* principale dell'*Assicurato* e si avvale della normale organizzazione familiare;
- il numero dei posti letto destinati ai *Clienti* non è superiore a 12. Se in corso di contratto



è superato tale limite di posti letto, la copertura non è più efficace dalla prima annualità assicurativa successiva a quella del superamento.

Genertel tiene indenne gli *Assicurati* per le somme che devono risarcire (capitale, interessi e spese) se civilmente responsabili, ai sensi di legge, di danni causati involontariamente a *Terzi* che comportano morte o lesioni a persone o animali.

La garanzia in questo caso comprende i danni che derivano dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne fisse.

Art. 8.1.2 - Massimali

La garanzia opera nei limiti del massimale indicato in *Polizza*. Se Genertel assicura con più *Polizze* più *Fabbricati* di proprietà dello stesso *Assicurato*, siti nello stesso edificio, i relativi massimali non possono cumularsi per lo stesso evento/*Sinistro*. Il massimale applicato sarà il maggiore tra i massimali indicati nelle *Polizze*.



COME OPERANO I MASSIMALI IN CASO DI PIU' POLIZZE CON GENERTEL?

Esempio in caso di più polizze su più *Fabbricati* siti nello stesso edificio

Massimale appartamento 1: 1.000.000€

Massimale appartamento 2: 1.000.000€

Massimale appartamento 3: 500.000€

Massimale appartamento 4: 500.000€

Ammontare del danno: 1.600.000€

Parte di danno a carico di Genertel: 999.850 euro (ovvero il massimale maggiore tra i massimali assicurati detratta la *Franchigia* iniziale pari a 150€)

Parte di danno a carico dell'*Assicurato*: 600.150 euro

Le altre polizze non operano perché opera solo quella che esaurisce il massimale maggiore tra tutti quelli indicati nelle polizze.

Art. 8.1.3 - Persone assicurate

Sono assicurati:

- il *Contraente*;
 - le persone che fanno parte della *Famiglia* del *Contraente*;
- se sono proprietari del *Fabbricato* assicurato.

> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 8.1.4 - Validità territoriale

La garanzia opera per gli eventi che avvengono in Italia.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 8.1.5 - Eventi non assicurati

Genertel **non assicura** i danni causati con dolo dell'*Assicurato* o del *Contraente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 8.1.6 - Esclusioni previste dal contratto

La garanzia **non copre** la responsabilità per i danni a cose o animali che l'*Assicurato* ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo.

La garanzia non opera per i *Sinistri*:

- che derivano, anche solo in parte, da lavori di *Manutenzione Straordinaria*;
- che derivano da abusi edilizi, da costruzioni realizzate in assenza delle autorizzazioni previste, o da abusi sorti dopo la data di costruzione;
- che derivano da gelo, umidità, *Stillicidio*, mancata o insufficiente manutenzione, a eccezione dei casi di *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio*;
- che si verificano in conseguenza di cedimenti del terreno, smottamenti, frane;
- che derivano da *Furto*;
- che conseguono a inquinamento di acqua, aria o suolo;
- che derivano da detenzione o impiego di sostanze tossiche e radioattive;
- che derivano da abbattimento o potatura di alberi del giardino di pertinenza del *Fabbricato* assicurato;
- che derivano da rigurgito di fognature o insufficiente deflusso di acqua piovana.

Inoltre, Se l'abitazione è gestita come **Bed & Breakfast**, sono esclusi i danni:

- alle cose di proprietà dei Clienti del Bed & Breakfast;
- alle cose vendute o somministrate e le spese per riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzamento;
- che derivano dall'organizzazione di gare e competizioni sportive in genere, di spettacoli pirotecnici e di manifestazioni o intrattenimenti aperti al pubblico;
- a cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo.

Art. 8.1.7 - Franchigia

La garanzia prevede una *Franchigia* di **150 euro per Sinistro** che in assenza di *Sinistri* decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva al pagamento di un eventuale *Sinistro*.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di Franchigia

Massimale assicurato: 500.000 euro

Franchigia: 150 euro

Ammontare del danno: 50.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 49.850 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la Franchigia)

Parte di danno a carico dell'Assicurato: 150 euro

Per tutti i dettagli consulta le Norme Comuni.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Segnala il Sinistro e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o **via email** all'indirizzo sinistri@genertel.it;
2. per qualsiasi dubbio chiama il **numero 040.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 13.

Art. 8.2 - RESPONSABILITA' CIVILE CONDUZIONE E FAMIGLIA

Garanzia base che può essere attivata da sola se è raggiunto il premio minimo prestabilito. La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 8.2.1 – Oggetto dell'assicurazione

Genertel assicura il rischio che deriva dalle attività della vita privata. Non sono assicurati i rischi che riguardano le attività professionali. Genertel tiene indenne gli *Assicurati* per le somme che devono risarcire (capitale, interessi e spese) se responsabili in sede civile, ai sensi di legge, di danni causati in modo involontario a *Terzi* che comportano:

- a) **morte o lesioni a persone o animali;**
- b) **distruzione o danneggiamento di cose.**

Sono coperti solo i rischi dovuti a fatto accidentale che derivano da:

A) Eventi legati alla conduzione:

- dei locali del *Fabbricato* assicurato, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale. Sono comprese le pertinenze, le aree adiacenti adibite a giardino e le parti comuni, per la quota di danno di cui l'*Assicurato* deve rispondere;
- che conseguono ai lavori di sola *Manutenzione Ordinaria* del *Fabbricato* assicurato;
- del *Fabbricato* preso in *Affitto* dall'*Assicurato* per un periodo di vacanza non superiore a due mesi (c.d. "rc della vacanza").

B) Eventi legati alla famiglia:

- tutte le attività **non professionali** come ad esempio: attività domestiche, sportive e del tempo libero (c.d. "rc del capofamiglia"), partecipazione a manifestazioni sportive



agonistiche riconosciute dal CONI se l'Assicurato ha meno di 20 anni;

- proprietà di *animali domestici*: pesci, piccoli roditori, uccelli (no predatori) tartarughe;
- responsabilità civile dell'Assicurato per gli *Infortuni* (escluse le malattie professionali) degli addetti anche in modo occasionale ai servizi domestici subito durante il lavoro.

Sono coperti anche i rischi che derivano da fatti dolosi di persone di cui l'Assicurato deve rispondere (ad esempio figli minori).

La garanzia copre anche, **fino al 10% del massimale** indicato in *Polizza*, i danni che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni o di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi di *Terzi*, se sono la conseguenza di un *Sinistro* indennizzabile in base alla garanzia Responsabilità Civile Conduzione.

Se l'*Abitazione* è gestita come *Bed & Breakfast* la garanzia **Responsabilità Civile Conduzione e Famiglia** opera anche in conseguenza di un fatto che deriva dallo svolgimento dell'attività ricettiva di *Bed & Breakfast* (alloggio e prima colazione) se:

- tale attività è in regola con le autorizzazioni ed esercitata in modo conforme con quanto è previsto dalle leggi e norme regionali;
- tale attività è svolta nell'*Abitazione* principale dell'Assicurato e si avvale della normale organizzazione familiare.
- il numero dei posti letto destinati ai *Clienti* non è superiore a 12. Se in corso di contratto è superato tale limite di posti letto, la copertura non è più efficace dalla prima annualità assicurativa successiva a quella del superamento.

Genertel tiene indenne gli *Assicurati* per le somme che devono risarcire (capitale, interessi e spese) se civilmente responsabili, ai sensi di legge, di danni causati involontariamente a *Terzi* che comportano morte o lesioni a persone o animali.

La garanzia in questo caso comprende i danni che derivano da:

- la conduzione di ogni impianto destinato ad attività ricreative con accesso riservato ai soli *Clienti* che pernottano nel *Bed & Breakfast*;
- ogni attività culturale e ricreativa svolta nell'ambito dell'*Abitazione* adibita a *Bed & Breakfast*;
- le cose somministrate per la prima colazione o vendute dall'Assicurato direttamente ai *Clienti* del *Bed & Breakfast*.

Solo per gli alimenti e le bevande lavorate nell'ambito dell'*Abitazione* assicurata, sono compresi i danni che derivano da vizio o difetto originario del prodotto.

La garanzia opera per danni che si verificano e sono denunciati entro un anno dalla vendita e, comunque, entro 6 mesi dal termine dell'assicurazione, se relativi a cose vendute o somministrate durante il periodo di efficacia della stessa.

Art. 8.2.2 - Massimali

La garanzia è prestata nei limiti del massimale indicato in *Polizza*. Se il *Contratante* e le persone che fanno parte della sua *Famiglia* stipulano con Genertel più di una *Polizza* per la copertura dei rischi di questa garanzia, i relativi massimali non possono cumularsi per lo stesso evento/*Sinistro*. Il massimale applicato sarà il maggiore tra i massimali indicati nelle *Polizze*.



COME OPERANO I MASSIMALI IN CASO DI PIU' POLIZZE CON GENERTEL?

Esempio in caso di più polizze con Genertel

Massimale polizza 1: 1.000.000€

Massimale polizza 2: 1.000.000€

Massimale polizza 3: 500.000€

Massimale polizza 4: 500.000€

Ammontare del danno: 1.600.000€

Parte di danno a carico di Genertel: 999.850 euro (ovvero il massimale maggiore tra i massimali assicurati detratta la *Franchigia* iniziale pari a 150€)

Parte di danno a carico dell'Assicurato: 600.150 euro

Le altre polizze non operano perché opera solo quella che esaurisce il massimale maggiore tra tutti quelli indicati nelle polizze.

Art. 8.2.3 – Persone assicurate

Sono assicurati:

- il *Contraente*;
- le persone che fanno parte della *Famiglia* del *Contraente*.

> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 8.2.4 – Validità territoriale

La garanzia opera per gli eventi che avvengono in Italia e Stati dell'Unione Europea, Albania, Algeria, Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Città del Vaticano, Egitto, Gibilterra, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Kosovo, Libano, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia, Svizzera, Tunisia, e Turchia.

In ogni caso la garanzia non opera nei Paesi che si trovano in stato di guerra, dichiarata o di fatto.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 8.2.5 - Eventi non assicurati

Genertel **non assicura** i danni causati con dolo dell'*Assicurato* o del *Contraente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 8.2.6 – Esclusioni previste dal contratto

La garanzia **non copre**:

- i danni che derivano, anche solo in parte, da lavori di *Manutenzione Straordinaria*;
- che derivano da abusi edilizi, da costruzioni realizzate in assenza delle autorizzazioni previste, o da abusi sorti dopo la data di costruzione;
- la responsabilità per i danni a cose o animali che l'*Assicurato* ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo;
- la responsabilità dell'*Assicurato* per i danni a persone che coabitano con lui (ad esempio se concede loro una stanza in *Affitto*);
- la responsabilità del conduttore del *Fabbricato* nei confronti del proprietario.

La garanzia **non opera** per i *Sinistri*:

- che sono la conseguenza di inquinamento di acqua, aria o suolo;
- che derivano da detenzione o impiego di sostanze tossiche e radioattive;
- che derivano dall'esercizio della caccia;
- che derivano dall'uso di animali da sella;
- che derivano da abbattimento o potatura di alberi del giardino di pertinenza del *Fabbricato* assicurato;
- che derivano dall'impiego di veicoli e rimorchi per cui è obbligatoria l'assicurazione, di natanti e di tutti i velivoli con o senza pilota;
- che derivano dalla circolazione su mezzi di locomozione azionati da un motore elettrico;
- che si verificano durante la partecipazione a manifestazioni sportive retribuite;
- che derivano da pratica di paracadutismo, parapendio, sport automobilistici e motociclistici, sport aerei in genere;
- che derivano da detenzione e uso di esplosivi, armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili.

Inoltre, Se l'*Abitazione* è gestita come *Bed & Breakfast*, sono esclusi i danni:

- alle cose di proprietà dei *Clienti* del *Bed & Breakfast*;
- che conseguono a mancato uso delle cose vendute o somministrate;
- alle cose vendute o somministrate e le spese per riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpianto;
- che derivano dall'organizzazione di gare e competizioni sportive in genere, di spettacoli pirotecnici e di manifestazioni o intrattenimenti aperti al pubblico;
- a cose che l'*Assicurato* detiene a qualsiasi titolo.

Art. 8.2.7 - Franchigia

La garanzia prevede una *Franchigia* di **150 euro per Sinistro** che in assenza di *Sinistri* decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva al pagamento di un eventuale *Sinistro*.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di Franchigia

Massimale assicurato: 500.000 euro

Franchigia: 150 euro

Ammontare del danno: 50.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 49.850 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la Franchigia) Parte di danno a carico dell'Assicurato: 150 euro

Per tutti i dettagli consulta le Norme Comuni.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Documenta l'accaduto

1. Se ci sono eventuali testimoni, raccoglili le generalità;
2. Se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano i danni ai beni coinvolti.

Segnala il Sinistro e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o via email all'indirizzo sinistri@genertel.it;
2. per qualsiasi dubbio chiama il **numero 040.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 13.

Art. 8.3 - RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI ELETTRICI LEGGERI

Garanzia base che può essere attivata da sola se è raggiunto il premio minimo prestabilito. La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 8.3.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel assicura il rischio che deriva dalla circolazione su mezzi di locomozione azionati da un motore elettrico, come ad esempio *Biciclette a Pedalata Assistita* (e-bike), segway, hoverboard, monocicli elettrici.

Genertel paga le somme che gli Assicurati devono risarcire (capitale, interessi e spese) se sono civilmente responsabili ai sensi di legge di danni a Terzi:

- che si verificano a seguito di un fatto accidentale;
- causati in modo involontario;

e se tali danni comportano:

- morte o lesioni a persone o animali;
- distruzione o deterioramento di cose.

È assicurata solo la circolazione su mezzi la cui velocità generata dal motore elettrico non può superare i limiti imposti dalla normativa in vigore e per i quali non è obbligatoria l'assicurazione. Per le persone che hanno più di 14 anni la garanzia opera solo se la conduzione del mezzo avviene secondo le disposizioni di legge in vigore al momento del Sinistro. Sono coperti anche i rischi che derivano da fatti dolosi di persone di cui l'Assicurato deve rispondere se non hanno più di 14 anni.

Art. 8.3.2 - Massimali

La garanzia è prestata nei limiti del massimale indicato in Polizza. Se il Contraente e le persone che fanno parte della sua Famiglia stipulano con Genertel più di una Polizza a copertura dei rischi coperti da questa garanzia, i relativi massimali non possono cumularsi per lo stesso evento/Sinistro. Il massimale applicato sarà il maggiore tra i massimali indicati nelle Polizze.



COME OPERANO I MASSIMALI IN CASO DI PIU' POLIZZE CON GENERTEL?

Esempio in caso di più polizze con Genertel

Massimale polizza 1: 1.000.000€

Massimale polizza 2: 1.000.000€

Massimale polizza 3: 500.000€

Massimale polizza 4: 500.000€

Ammontare del danno: 1.600.000€

Parte di danno a carico di Genertel: 999.850 euro (ovvero il massimale maggiore tra i massimali assicurati detratta la *Franchigia* iniziale pari a 150€)

Parte di danno a carico dell'Assicurato: 600.150 euro

Le altre polizze non operano perché opera solo quella che esaurisce il massimale maggiore tra tutti quelli indicati nelle polizze.

Art. 8.3.3 - Persone assicurate

Sono assicurati:

- il *Contraente*;
- le persone che fanno parte della *Famiglia* del *Contraente*.

> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 8.3.4 - Validità territoriale

La garanzia opera per gli eventi che avvengono in Italia e Stati dell'Unione Europea, Albania, Algeria, Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Città del Vaticano, Egitto, Gibilterra, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Kosovo, Libano, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia, Svizzera, Tunisia, e Turchia. In ogni caso la garanzia non opera nei Paesi che si trovano in stato di guerra, dichiarata o di fatto.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 8.3.5 - Eventi non assicurati

Genertel **non** assicura i danni causati con dolo dell'Assicurato o del *Contraente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 8.3.6 - Esclusioni previste dal contratto

La garanzia **non** copre la responsabilità per i danni a cose o animali che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo.

La garanzia **non** opera per i *Sinistri*:

- che si verificano durante le attività professionali;
- che si verificano durante la partecipazione a manifestazioni sportive agonistiche riconosciute dal CONI, se l'Assicurato supera i 20 anni di età, e comunque a manifestazioni sportive retribuite.

Art. 8.3.7 - Franchigia

La garanzia prevede una *Franchigia* di **150 euro per Sinistro** che in assenza di *Sinistri* decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva al pagamento di un eventuale *Sinistro*.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di *Franchigia*

Massimale Assicurato: 500.000 euro

Franchigia: 150 euro

Ammontare del danno: 50.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 49.850 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la *Franchigia*)

Parte di danno a carico dell'Assicurato: 150 euro

Per tutti i dettagli consulta le Norme Comuni.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Documenta l'accaduto

1. Se ci sono eventuali testimoni, raccoglili le generalità;
2. Se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano i danni ai beni coinvolti.

Segnala il Sinistro e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o via email all'indirizzo sinistri@genertel.it;
2. per qualsiasi dubbio chiama il **numero 040.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 13.

Art. 8.4 - RESPONSABILITÀ CIVILE CANE E GATTO

Garanzia base che può essere attivata da sola se è raggiunto il premio minimo prestabilito. La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 8.4.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel assicura il rischio che deriva dalla proprietà di cani e gatti. Genertel paga le somme che l'*Assicurato* deve risarcire (capitale, interessi e spese) se è civilmente responsabile ai sensi di legge di danni causati a *Terzi* dal cane o gatto indicato in *Polizza*, se tali danni comportano:

- morte o lesioni a persone o animali;
- distruzione o deterioramento di cose.

La garanzia opera solo se la conduzione del cane o gatto avviene secondo le disposizioni di legge.

Art. 8.4.2 - Massimali

La garanzia è prestata nei limiti del massimale indicato in *Polizza*. Il massimale è unico per *Sinistro* a prescindere dal numero di cani e gatti assicurati.

Art. 8.4.3 - Persone assicurate

Sono assicurati:

- il *Contraente*;
 - le persone che fanno parte della *Famiglia* del *Contraente*;
- se proprietari del cane indicato in *Polizza*.

> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 8.4.4 - Validità territoriale

La garanzia opera per gli eventi che avvengono in Italia e Stati dell'Unione Europea, Albania, Algeria, Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Città del Vaticano, Egitto, Gibilterra, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Kosovo, Libano, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia, Svizzera, Tunisia, e Turchia. In ogni caso la garanzia non opera nei Paesi che si trovano in stato di guerra, dichiarata o di fatto.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 8.4.5 - Eventi non assicurati

Genertel **non assicura** i danni causati con dolo dell'*Assicurato* o del *Contraente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 8.4.6 - Esclusioni previste dal contratto

La garanzia **non copre**:

- la responsabilità per i danni a cose o animali che l'*Assicurato* ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo;
- la responsabilità dell'*Assicurato* per i danni a persone che coabitano con lui (ad esempio se concede loro una stanza in *Affitto*);
- la responsabilità del conduttore del *Fabbricato* nei confronti del proprietario. La garanzia non opera per i *Sinistri*;

- che si verificano durante lo svolgimento di attività professionali o comunque retribuite;
- che derivano da *Furto*;
- che derivano dall'esercizio della caccia;
- che si verificano durante la partecipazione a manifestazioni sportive.

Art. 8.4.7 – Franchigia

La garanzia prevede una *Franchigia* di **150 euro per Sinistro** che in assenza di *Sinistri* decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva al pagamento di un eventuale *Sinistro*.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di *Franchigia*

Massimale *Assicurato*: 500.000 euro

Franchigia: 150 euro

Ammontare del danno: 50.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 49.850 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la *Franchigia*)

Parte di danno a carico dell'*Assicurato*: 150 euro

Per tutti i dettagli consulta le Norme Comuni.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Documenta l'accaduto

1. Se ci sono eventuali testimoni, raccoglili le generalità;
2. Se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano i danni ai beni coinvolti.

Segnala il *Sinistro* e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o **via email** all'indirizzo sinistri@genertel.it;
2. per qualsiasi dubbio chiama il **numero 040.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 13.

SEZIONE 9 > INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO

Garanzia base che può essere attivata da sola se è raggiunto il premio minimo prestabilito. La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 9.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel paga l'**Indennizzo forfettario** stabilito in contratto se nello svolgimento di attività ordinarie nell'ambito della vita domestica e del tempo libero si verifica un *Infortunio* che causa all'*Assicurato*:

- una *Frattura* ossea;
- una *Lussazione* ad anca, ginocchio, polso o gomito, caviglia o spalla.

In caso di *Fratture* delle dita, questa deve coinvolgere 3 falangi, tranne nel caso di *Fratture* del pollice o dell'alluce, dove il limite è ridotto a 2 falangi.

Sono inoltre indennizzati:

- gli *Infortuni* che sono la conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell'*Assicurato*, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile¹⁷;
- gli *Infortuni* che l'*Assicurato* subisce, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di linea;
- gli *Infortuni* che derivano da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e d'insurrezione per un massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se l'*Assicurato* risulta sorpreso dallo *Scoppio* degli eventi bellici mentre si trova al di fuori del territorio italiano.

17 "Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'*Assicurato* o dei dipendenti"



La copertura è **prestata** per un massimo di **due eventi** durante l'annualità assicurativa.

Art. 9.2 - Rinuncia all'azione di *Rivalsa*

Genertel rinuncia all'azione di *Rivalsa*¹⁸ verso il responsabile dell'*Infortunio*, e lascia integri i diritti dell'*Assicurato* e dei suoi aventi causa contro i responsabili.

Art. 9.3 - Massimali e somme assicurate

Il massimale indicato in *Polizza* si riferisce all'annualità assicurativa ed è previsto per un solo evento, per soggetto assicurato, che si verifica nella stessa annualità. Se l'*Assicurato* nello stesso *Infortunio* riporta più lesioni, l'importo massimo liquidabile resta pari alla somma assicurata indicata in *Polizza*, senza possibilità di cumulo.

Conserva tutta la documentazione medica.

Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione di tutta la **documentazione medica**.



Art. 9.4 - Persone assicurate

Sono assicurati:

- il *Contraente*;
 - le persone che fanno parte della *Famiglia* del *Contraente*;
- solo se indicati in *Polizza* e se alla data di *Decorrenza* del contratto non hanno compiuto 75 anni. Se l'*Assicurato* compie 75 anni durante il periodo di validità del contratto, la copertura assicurativa resta valida fino alla scadenza del contratto in vigore.
- Se alla data del *Sinistro* l'*Assicurato* ha superato i 75 anni e la Compagnia per qualsiasi motivo non ha recepito nel contratto l'aggiornamento dell'età dell'*Assicurato*, il *Sinistro* è liquidato se indennizzabile in termini di *Polizza*. L'*Indennizzo* è effettuato solo per il primo *Sinistro* dopo il compimento dei 75 anni e, alla prima scadenza annuale successiva alla data del *Sinistro*, l'*Assicurato* non è più considerato tra i soggetti assicurati presenti in *Polizza* e il *Premio* sarà ricalcolato di conseguenza.
- Se l'*Assicurato* decede prima del pagamento dell'*Indennizzo*, Genertel paga ai beneficiari l'importo previsto in *Polizza*.

> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 9.5 - Validità territoriale

La garanzia opera per gli eventi che avvengono in Italia e Stati dell'Unione Europea, Albania, Algeria, Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Città del Vaticano, Egitto, Gibilterra, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Kosovo, Libano, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia, Svizzera, Tunisia, e Turchia. In ogni caso la garanzia non opera nei Paesi che si trovano in stato di guerra, dichiarata o di fatto.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 9.6 - Eventi non assicurati

La garanzia **non copre** le sublussazioni o le *Lussazioni* ad articolazioni che ne hanno già sofferta una in precedenza (recidive).

Genertel **non assicura** i danni causati con dolo dell'*Assicurato* e dei beneficiari.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 9.7 - Esclusioni previste dal contratto

Sono esclusi gli *Infortuni* che derivano da:

- esercizio di una professione, un mestiere o comunque un'attività retribuita;
- attività svolte in violazione di norme di legge;
- pratica di sport aerei in genere;
- partecipazioni a regate veliche;
- guida di veicoli o *Natanti* a motore per i quali è prevista l'assicurazione obbligatoria;
- pratica di qualsiasi sport esercitato in maniera professionale o a livello agonistico. In questi casi, a parziale deroga, se l'*Assicurato* ha meno di 18 anni, Genertel paga l'*Indennizzo* in misura ridotta del 50%;
- pratica di sport di combattimento, acrobatici, estremi o pericolosi;

18 Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile

- stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allucinogeni;
- atti di autolesionismo;
- *Inondazioni, Alluvioni*, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- stato di guerra e insurrezione, a eccezione di quanto previsto dall'Art. 11.2.

Art. 9.8 – Franchigia

La garanzia non prevede *Franchigie*.



COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?

Avvia la procedura per il risarcimento del danno.

Invia **entro 3 giorni**, o appena ne hai la possibilità, la denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo sinistri@genertel.it. Appena ti è possibile, invia anche:

1. il certificato medico;
2. il certificato di stato di famiglia dell'*Assicurato* alla data del *Sinistro*;
3. il referto clinico radiologico redatto da un Pronto Soccorso Pubblico o istituto di cura.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 13.

SEZIONE 10 > TUTELA AGGRESSIONI E CYBERBULLISMO

Garanzia base che può essere attivata da sola se è raggiunto il premio minimo prestabilito. La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art 10.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel **indennizza**, nei limiti stabiliti in contratto, le spese mediche documentate e le spese per il supporto psicologico documentate in caso di:

- a) **Infortunio** causato da un'**aggressione violenta** da parte di *Terzi*;
- b) **disturbo post traumatico da stress** causato da:
 - un'**aggressione violenta** da parte di *Terzi*;
 - atti di **cyber bullismo** da parte di *Terzi*.

Per questa garanzia:

- l'**aggressione violenta** da parte di *Terzi* deve comportare una lesione personale con una prognosi di almeno 10 giorni. La prognosi e la sua correlazione con l'evento previsto in Polizza devono essere certificate da:
 - verbale di pronto soccorso;
 - denuncia presentata alle autorità riguardo all'aggressione subita;
- con cyber bullismo si intende un atto aggressivo e intenzionale condotto da un individuo o da un gruppo di individui tramite varie forme di contatto elettronico (sms, mail, chat, etc). Il contatto elettronico deve essere **ripetuto** nel corso del tempo contro una vittima che ha difficoltà a difendersi. L'atto deve configurarsi come uno dei seguenti reati:
 - **stalking**¹⁹;
 - **diffamazione**²⁰;
 - **minaccia**²¹;
 - **accesso abusivo a sistema informatico o telematico**²²;
 - **trattamento illecito di dati personali**²³ (se tali informazioni sono divulgate da *Terzi* che le hanno sottratte con introduzione o con opera abusiva nel computer notebook o desktop o nello smartphone dell'*Assicurato*);
 - **cyber bullismo** ai sensi della legge²⁴. Gli eventi che si configurano come cyber bullismo devono essere provati dalla denuncia sporta alle autorità in merito all'aggressione subita.

¹⁹ Art. 612-bis del Codice Penale

²⁰ Art. 595 del Codice Penale

²¹ Art. 612 del Codice Penale

²² Art. 615-ter del Codice

²³ Art. 167 del Codice della Privacy

²⁴ 29 maggio 2017, n. 71 e successive modificazioni



Le prestazioni operano se l'evento (o il primo evento, nel caso di comportamenti ripetuti) si **verifica dopo l'inizio della copertura assicurativa**.

Art. 10.2 - Spese mediche

In caso di **Infortunio** causato da un'**aggressione violenta** da parte di **Terzi**, Genertel paga le seguenti **spese mediche documentate**:

- gli onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- l'uso della sala operatoria;
- le rette di degenza in istituti di cura;
- i medicinali prescritti dal medico curante;
- gli onorari dei medici;
- gli accertamenti diagnostici;
- le cure fisioterapiche e rieducative;
- l'applicazione di apparecchi tutori;
- le cure di carattere estetico che conseguono all'**Infortunio** derivato da aggressione violenta da parte di un **Terzo**.

In caso di **disturbo post traumatico da stress** causato da un'**aggressione violenta** da parte di **Terzi** o atti di cyber bullismo da parte di **Terzi**, Genertel paga le **spese documentate per il supporto psicologico** svolto da professionisti iscritti all'albo.

Il disturbo post traumatico da stress e la sua correlazione con l'evento previsto in **Polizza** devono essere certificati dal referto di uno psichiatra o psicologo iscritto all'albo.

Art. 10.3 - Massimali e somme assicurate

Il massimale indicato in **Polizza** si riferisce all'annualità assicurativa ed è previsto per un solo evento, per soggetto **Assicurato**, che si verifica nella stessa annualità. Il massimale indicato in **Polizza** si intende unico e non cumulabile anche se, a seguito dello stesso evento, si verificano sia un **Infortunio**, sia un disturbo post traumatico da stress.

Art. 10.4 - Persone assicurate

Sono assicurati:

- il **Contraente**;
- le persone che fanno parte della **Famiglia** del **Contraente**;

solo se indicati in **Polizza** e se alla data di **Decorrenza** del contratto non hanno compiuto 75 anni. Se l'**Assicurato** compie 75 anni durante il periodo di validità del contratto, la copertura assicurativa resta valida fino alla scadenza del contratto in vigore.

Se alla data del **Sinistro** l'**Assicurato** ha superato i 75 anni e la Compagnia per qualsiasi motivo non ha recepito nel contratto l'aggiornamento dell'età dell'**Assicurato**, il **Sinistro** è liquidato se indennizzabile in termini di **Polizza**. L'**Indennizzo** è effettuato solo per il primo **Sinistro** dopo il compimento dei 75 anni e, alla prima scadenza annuale successiva alla data del **Sinistro**, l'**Assicurato** non è più considerato tra i soggetti assicurati presenti in **Polizza** e il **Premio** sarà ricalcolato di conseguenza.

Se l'**Assicurato** decede prima del pagamento dell'**Indennizzo**, Genertel paga ai beneficiari l'importo previsto in **Polizza**.

> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 10.5 - Validità territoriale

La garanzia opera per gli eventi che avvengono in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. In caso di atti di cyber bullismo, l'evento si considera avvenuto in Italia se il soggetto responsabile è residente in Italia.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.

Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei **giustificativi di spesa** (ad esempio ricevute, fatture, scontrini ecc.) che attestano l'effettivo pagamento e di tutta la **documentazione medica**. Se la Compagnia ritiene che i documenti non siano sufficienti, potrà chiedere di riceverli in originale.



Art. 10.6 - Soggetti non considerati Terzi

Per questa garanzia è considerata **Terza** qualunque persona **tranne**:

- il coniuge, anche se separato o divorziato;
- le persone in rapporto di parentela con l'Assicurato o con i familiari assicurati fino al terzo grado;
- le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato o con i familiari assicurati;
- le persone legate o che sono state legate in passato da una relazione affettiva con l'Assicurato o con i familiari assicurati, tranne il caso in cui la relazione affettiva riguarda figli minorenni.

Genertel **non** assicura i danni causati con dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 10.7 - Esclusioni previste dal contratto

La garanzia **non opera** per i *Sinistri*:

- che conseguono a un ritardo o mancato intervento da parte del genitore del minore in caso di cyber bullismo²⁵ se è a conoscenza delle condotte dei *Terzi*;
- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, di aggressioni o di atti violenti che hanno movente politico e sociale e ai quali l'Assicurato ha partecipato in modo attivo;
- che si verificano in conseguenza di partecipazione a risse;
- che si verificano in conseguenza di stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- che riguardano l'eventuale carica pubblica svolta dall'Assicurato;
- che riguardano l'attività lavorativa;
- che derivano dalla pratica di sport di combattimento.

Art. 10.8 - Franchigia

La garanzia non prevede *Franchigia*.



COSA FACCIO SE HO SUBITO UN'AGGRESSIONE?

Avvia la procedura per il risarcimento del danno.

Invia **entro 3 giorni**, o appena ne hai la possibilità, la denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo sinistri@genertel.it.

Appena ti è possibile, invia anche:

1. il certificato medico;
2. il verbale di pronto soccorso;
3. la denuncia sporta alle autorità da cui risulta evidente l'aggressione subita.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 13.

SEZIONE 11 > SPESE VETERINARIE PER INFORTUNIO

Garanzia base che può essere attivata da sola se è raggiunto il premio minimo prestabilito. La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 11.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, le spese documentate per le lesioni subite a seguito di *Infortunio* dal cane o gatto di proprietà indicati in *Polizza*. Sono indennizzabili le spese relative a:

- gli onorari dei veterinari;
- l'uso della sala operatoria;
- le rette di degenza in cliniche veterinarie;
- i medicinali prescritti dal veterinario a seguito dell'intervento chirurgico;
- le cure fisioterapiche e rieducative;
- l'applicazione di apparecchi tutori.

Sono coperti gli interventi chirurgici e ogni altro trattamento terapeutico, se sono stati eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

²⁵ Ai sensi della legge 29 maggio 2017, n. 71



Art. 11.2 - Criteri di indennizzabilità

Genertel indennizza le spese per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*. Se l'*Infortunio* colpisce un animale che non è fisicamente integro e sano, non sono indennizzabili le spese che riguardano condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute ma indipendenti dall'evento oggetto dell'*Infortunio*.

Art. 11.3 - Massimali e somme assicurate

Per ogni animale assicurato il massimale indicato in *Polizza* si intende per **un solo evento** che si verifica nell'annualità assicurativa.

Art. 11.4 - Animali assicurati

La garanzia assicura solo cani e gatti di proprietà del *Contraente* o delle persone che fanno parte della sua *Famiglia*. In *Polizza* è indicato il numero e l'identificativo degli animali assicurati.

Se l'animale assicurato è un cane, deve essere registrato presso l'anagrafe canina ed essere in possesso del microchip.

L'animale assicurato deve essere sottoposto alle vaccinazioni in modo regolare e ai relativi richiami, obbligatori per leggi, norme o regolamenti anche locali, che devono essere attestati sul libretto sanitario.

> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 11.5 - Decorrenza della garanzia

La copertura opera dalle ore 24 del 60° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione. Al rinnovo delle annualità successive, se il pagamento avviene entro e non oltre i 15 giorni dalla scadenza del contratto, la garanzia opera per l'intera durata del contratto, senza il periodo di *Carenza* previsto.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica veterinaria.

Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei **giustificativi di spesa** (ad esempio ricevute, fatture, scontrini ecc.) che attestano l'effettivo pagamento e di tutta la **documentazione medico veterinaria**. Se la Compagnia ritiene che i documenti non siano sufficienti, potrà chiedere di riceverli in originale.



> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 11.6 - Validità territoriale

La garanzia opera per gli eventi che avvengono in Italia e Stati dell'Unione Europea, Albania, Algeria, Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Città del Vaticano, Egitto, Gibilterra, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Kosovo, Libano, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia, Svizzera, Tunisia, e Turchia. In ogni caso la garanzia non opera nei Paesi che si trovano in stato di guerra, dichiarata o di fatto.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 11.7 - Eventi non assicurati

Genertel **non assicura** gli animali utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite.

Genertel **non assicura** i danni causati con dolo o colpa grave dell'*Assicurato*, delle persone che fanno parte della sua *Famiglia*, o delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 11.8 - Esclusioni previste dal contratto

È escluso il rimborso delle spese che derivano da:

- *Infortuni* o malattie che sono conseguenza dell'impiego dell'animale per la caccia;
- investimenti stradali;
- uso dell'animale in violazione della normativa in materia (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);
- malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari;
- *Infortuni* o malattie che sono già esistenti all'inizio dell'assicurazione;
- controlli di routine o facoltativi;

- ernie;
- *Infortuni* accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (a eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI e dall'ANFI);
- *Infortuni* avvenuti durante il trasporto a bordo di autoveicoli;
- guerre, atti di terrorismo, Inondazioni, calamità naturali, *Terremoti*, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Art. 11.9 - Franchigia

La garanzia prevede una *Franchigia* di **100 euro** per *Sinistro* non soggetta alla diminuzione progressiva.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di *Franchigia*

Massimale assicurato: 1.000 euro

Franchigia: 100 euro

Ammontare del danno: 900 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 800 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la *Franchigia*)

Parte di danno a carico dell'Assicurato: 100 euro

Per tutti i dettagli consulta le Norme Comuni.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Segnala il *Sinistro* e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o via email all'indirizzo sinistri@genertel.it;
2. per qualsiasi dubbio chiama il numero **040.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 13.

SEZIONE 12 > ASSISTENZA LEGALE

Garanzia base che può essere attivata da sola se è raggiunto il premio minimo prestabilito. La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

Secondo la normativa vigente²⁶, Genertel ha scelto di affidare la gestione dei *Sinistri* di Assistenza Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B - Verona - PEC dasdifesalegale@pec.das.it, Numero da chiamare +39.040.20.20.20 - e-mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata **DAS**.

Devono essere inviate a **DAS** tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento utile alla gestione del *Sinistro*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 12.1 - Oggetto dell'assicurazione – Assistenza Legale

Genertel fornisce all'Assicurato (salvo per gli eventi previsti dalla garanzia Tutela aggressioni):

- a) l'**assistenza stragiudiziale e giudiziale** necessaria alla sua tutela in sede civile, in relazione al risarcimento dei danni che subisce nell'ambito della **vita privata** a seguito di **responsabilità extracontrattuale di Terzi**. Sono compresi i danni che derivano dalla circolazione di veicoli, velivoli o *Natanti* per cui è obbligatoria l'assicurazione, quando l'Assicurato è in veste di pedone, ciclista o proprietario del bene immobile danneggiato;
- b) l'**assistenza stragiudiziale e giudiziale** in sede civile per

²⁶ Art.163 "Requisiti particolari" e Art.164 "Modalità per la gestione dei *Sinistri*" del Codice delle Assicurazioni Private



1. le controversie o le pretese che derivano dai danni subiti dall'Assicurato per eventi di riparazione o manutenzione del *Fabbricato* coperto dalla *Polizza* commissionati dall'Assicurato (sono esclusi i vizi di costruzione);
 2. controversie condominiali per il risarcimento di danni a persone e cose che derivano da infiltrazioni o da esecuzione di lavori negli *Appartamenti* vicini;
- c) l'**assistenza giudiziale** in caso di **costituzione di parte civile** in processi **procedibili d'ufficio**;
- d) l'**assistenza giudiziale** se l'Assicurato è **indagato o imputato in un procedimento penale, solo per reati colposi, a causa di una violazione commessa nell'ambito della vita privata con esclusione della guida di veicoli per i quali è prevista l'assicurazione obbligatoria.**

Le prestazioni previste dalle lettere a), b) e c) sono erogate solo se ha esito positivo la **fase di studio** preliminare con cui DAS stabilisce se esistono i presupposti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata.

In tutti i casi sopra elencati Genertel tiene a proprio carico le spese sostenute fino a un massimale di **10.000 euro**. Il massimale di *Polizza* si riferisce all'annualità assicurativa ed è unico per ciascun evento denunciato, anche quando la garanzia è attivata sia per la difesa penale dell'Assicurato, sia per il recupero del danno in sede civile.

La garanzia opera quando il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento o il momento in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un *Terzo*, avviene durante il periodo di validità del contratto. Se il fatto è costituito da più atti successivi, si ritiene iniziato nel momento in cui è stato messo in pratica il primo comportamento da cui trae origine la controversia.

L'Assistenza Legale non si applica per i danni che derivano da Alluvioni e Inondazioni o Terremoto anche se sono inserite in Polizza le garanzie Alluvioni e Inondazioni e Terremoto.

Art. 12.2 - Oggetto dell'assicurazione – Assistenza Legale per la garanzia Tutela aggressioni e cyberbullismo

La garanzia opera solo se è acquistata la garanzia Tutela aggressioni e cyberbullismo.

Genertel **se in Polizza è prevista la garanzia Tutela aggressioni e cyberbullismo**, fornisce all'Assicurato l'**assistenza legale stragiudiziale e giudiziale**, sia civile sia penale, per la tutela dei suoi diritti in conseguenza di aggressione violenta o cyber bullismo, così come sono definiti nella garanzia Tutela aggressioni. La garanzia non può essere erogata finché il soggetto che ha compiuto l'aggressione resta persona ignota.

Le prestazioni previste sono erogate solo se ha esito positivo la **fase di studio** preliminare con cui DAS stabilisce se esistono i presupposti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile è fondata. **L'assistenza legale è prestata** fino a un massimale di **10.000 euro**. Il massimale di *Polizza* si riferisce all'annualità assicurativa ed è **previsto per un solo evento**, per soggetto assicurato, verificatosi nella stessa annualità. Il massimale è da intendersi unico quando la garanzia è attivata sia per la difesa penale dell'Assicurato, sia per il recupero del danno in sede civile.

La garanzia opera quando il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento o il momento in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un *Terzo* se avviene durante la validità di copertura del contratto. Se il fatto è costituito da più atti successivi, si ritiene iniziato nel momento in cui è stato messo in pratica il primo comportamento da cui trae origine la controversia.

Art. 12.3 - Contenuto dell'assicurazione

DAS, quando ottiene tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso:

- svolge lo studio accurato della pratica per stabilire, innanzitutto, se esistono i presupposti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata.

Se questa fase di studio ha esito positivo, DAS:

- svolge le attività ritenute necessarie per ottenere nel modo più rapido e in via bonaria il recupero dei danni subiti dall'Assicurato. Per farlo DAS può richiedere all'Assicurato una collaborazione diretta e può rivolgersi a consulenti e periti se ci sono particolari esigenze tecniche. L'Assicurato deve collaborare con DAS e fornirle a proprie spese ogni documentazione utile alla valutazione della controversia, da cui risultano con chiarezza gli elemen-

- ti del fatto e che lo stesso si è originato durante il periodo di validità del contratto;
- se la trattativa ha esito sfavorevole, assume a proprio carico, fino all'importo indicato in Polizza, le eventuali spese documentate:
 - a) per l'intervento del legale;
 - b) per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
 - c) per l'intervento del consulente tecnico di parte (C.T.P.);
 - d) pagate a favore della controparte.

Art. 12.4 - Gestione del Sinistro

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del Sinistro è riservata solo a DAS (art. 164 comma 2, lett. a, del Codice delle Assicurazioni Private).

Le garanzie operano solo per i Sinistri per cui gli incarichi a legali e/o periti sono già stati autorizzati da DAS per ogni stato della controversia e grado di giudizio.

Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo rivolto a definire la controversia in via bonaria deve essere prima concordato con DAS, in caso contrario l'Assicurato risponde di tutte le spese sostenute da DAS per la gestione della pratica.

Ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, in modo diretto o con l'ausilio di professionisti da essa individuati. **A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia.**

Se non è possibile definire la controversia in via bonaria, o se la complessità della vicenda richiede l'intervento di un esperto del settore, DAS propone all'Assicurato di affidare la pratica a un legale per il giudizio nei seguenti casi:

- quando le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo;
- quando è necessaria la difesa penale.

In caso di giudizio, l'Assicurato può scegliere se farsi assistere dal legale proposto da DAS o se nominarne uno a sua scelta. L'eventuale nomina di un secondo legale che si affianca al primo non comporta alcuna spesa a carico di Genertel.

Se l'assistenza legale è attivata per la garanzia **Tutela aggressioni e cyberbullismo**, la prestazione è sempre erogata da uno studio legale specializzato, indicato all'Assicurato da DAS. L'Assicurato deve comunicare per iscritto a DAS se:

- dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare da DAS, decide di revocargli il mandato e di nominarne un altro;
- il legale nominato rinuncia al mandato.

In entrambi i casi nella comunicazione vanno indicate le motivazioni che hanno portato alla revoca o alla rinuncia del mandato. DAS si riserva di valutare se a seguito della sostituzione sussistono ancora i presupposti per affidare la pratica al nuovo legale.

Le spese legali sono a carico di Genertel nei limiti del massimale di Polizza (massimale unico anche in caso di intervento di più legali).

Se l'Assicurato nomina il legale a sua scelta:

- deve inviare la parcella con la descrizione dettagliata dell'attività svolta dal legale. L'Assicurato non deve effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale che ha scelto;
- non può autorizzarlo ad avviare alcuna azione giudiziaria, civile o penale, senza essere stato prima autorizzato da DAS. Se DAS non ha dato il proprio benestare non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari;
- deve aggiornare DAS a intervalli regolari sullo stato della controversia, anche con l'invio di copia degli atti processuali, e deve richiedere al legale di includere i propri onorari e le proprie spese nell'importo richiesto al responsabile civile.

Genertel e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Art. 12.5 - Anticipi sulle spese civili e penali

DAS non paga alcun acconto per diritti, onorari e spese al legale incaricato, ma anticipa, entro il massimale di Polizza e dopo che è stata presentata la documentazione delle spese:

- le *Spese Borsuali* relative alla sola fase giudiziale;
- le eventuali spese sostenute per le perizie prima autorizzate da DAS, relative a consulenze tecniche.

Gli onorari del legale possono essere liquidati solo a conclusione del primo grado di giudizio.



Art. 12.6 – Esiti delle vertenze e recupero delle spese in sede civile Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale

Se l'*Assicurato* ottiene dalla controparte il pagamento parziale o totale del danno che ha subito, tutte le somme che gli sono state pagate o che ha recuperato a titolo di capitale e interessi rimangono a lui, mentre quelle pagate a titolo di spese e onorari vanno al legale. Di conseguenza DAS non deve pagare alcuna somma integrativa in favore del legale, che deve sempre includere i suoi onorari nella richiesta danni rivolta alla controparte. Se la controversia ha esito favorevole, l'*Assicurato* deve restituire le somme che DAS ha anticipato all'avvocato a titolo di *Spese Borsuali* e peritali (perizie d'ufficio o di parte), recuperate dalla controparte responsabile.

Quando, nonostante l'esito favorevole della controversia, è di fatto impossibile recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del legale sono rimborsati sulla base della sentenza del giudice o, se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale o ha compensato le spese legali tra le parti, sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento del loro pagamento. Quando l'accordo per chiudere la controversia non prevede il riconoscimento delle spese legali, DAS, solo se è stata informata prima, valuta l'eventuale pagamento degli onorari calcolati come sopra indicato.

Esito sfavorevole della fase giudiziale

Se la fase giudiziale ha esito negativo, le spese legali e quelle per le perizie che devono essere pagate alla controparte sono liquidate in base alla sentenza. Quelle da rimborsare al legale incaricato sono invece calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento del loro pagamento. In ogni caso le spese sono pagate entro il massimale di *Polizza*. Le spese legali e quelle relative alle perizie sono rimborsate alla fine della causa, sulla base della parcella che deve essere compilata in dettaglio, intestata all'*Assicurato* e presentata a DAS.

Procedimento di mediazione

Quando è attivato un procedimento di mediazione, il legale nominato anticipa le spese di mediazione ed è suo onere recuperare le stesse, assieme ai suoi onorari, al momento dell'accordo conciliativo. Se l'*Assicurato* e il legale nominato non accolgono la proposta presentata dal mediatore alla fine del procedimento e la stessa è poi confermata dal giudice nominato nel successivo procedimento giudiziale, Genertel non deve corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione.

Se la mediazione ha esito negativo ed è stata quindi proposta la causa, le spese e il compenso del legale relativi alla mediazione devono essere richiesti alla controparte. Se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale, Genertel risponde solo delle spese e non degli onorari.

Art. 12.7 – Procedimento penale e pagamento delle spese

Se l'*Assicurato* nomina il legale a sua scelta, deve aggiornare DAS a intervalli regolari su ogni stato e grado del procedimento penale e informarla per tempo del rinvio a giudizio.

Alla fine del procedimento penale l'*Assicurato* deve inviare a DAS una copia della sentenza o del decreto del giudice. DAS paga gli onorari del penalista sulla base della nota spese intestata all'*Assicurato* redatta secondo i valori medi previsti dalle norme in vigore in materia di determinazione dei compensi al momento del loro pagamento, e in ogni caso entro il massimale di *Polizza*.

Tale massimale comprende gli oneri fiscali, previdenziali e le eventuali spese di perizia sostenute.

Art. 12.8 – Persone assicurate

Sono assicurati:

- il *Contraente*;
- le persone che fanno parte della sua *Famiglia*.

Se è stata acquistata la garanzia Tutela aggressioni, la relativa assistenza legale è prestata solo per le persone indicate in contratto.

> **COSA ACCADE
IN CASO DI
DISACCORDO
SULLA GESTIONE
DEL SINISTRO?**

Art. 12.9 – Arbitrato

Sia l'*Assicurato* sia DAS in caso di:

- conflitto d'interessi o
- di disaccordo tra l'*Assicurato* e DAS sulla gestione delle prestazioni, possono chiedere di affidare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'*Assicurato* e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

Per attivare l'arbitrato nei confronti di DAS l'*Assicurato* deve inviare la richiesta tramite:

- Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. -Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;
- Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'*Assicurato*, può procedere all'azione giudiziale per proprio conto e a proprio rischio. Se dalla sua azione l'*Assicurato* ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto in *Polizza*. Se invece ottiene un risultato sfavorevole, **DAS non rimborsa le spese sostenute**.

Se l'*Assicurato* in alternativa alla procedura arbitrale intende agire in giudizio, l'azione civile deve essere preceduta dal tentativo di mediazione.

> **DOVE VALE LA
COPERTURA?**

Art. 12.10 – Validità territoriale

La garanzia opera per gli eventi che avvengono in Italia e Stati dell'Unione Europea, Albania, Algeria, Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Città del Vaticano, Egitto, Gibilterra, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Kosovo, Libano, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia, Svizzera, Tunisia, e Turchia. In ogni caso la garanzia non opera nei Paesi che si trovano in stato di guerra, dichiarata o di fatto.

> **CHE COSA NON È
ASSICURATO?**

Art. 12.11 – Eventi non assicurati

La garanzia Assistenza Legale non opera per violazioni civili o penali che derivano da dolo dell'*Assicurato* o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse.

> **CI SONO LIMITI DI
COPERTURA?**

Art. 12.12 – Esclusioni previste dal contratto

La garanzia Assistenza Legale **non opera** per:

- attività svolte in violazione di norme di legge;
- querela nei confronti della controparte e costituzione di parte civile in processi procedibili a querela di parte (salvi gli eventi previsti dalla garanzia Tutela aggressioni e cyberbullismo, se è acquistata);
- fatti che avvengono durante la partecipazione a eventi sportivi organizzati, gare o tornei, anche amatoriali, o durante l'attività sportiva esercitata a livello agonistico;
- fatti che derivano dalla pratica di paracadutismo, parapendio, sport automobilistici e motociclistici, sport aerei in genere;
- controversie relative a danni attribuibili a forza maggiore, caso fortuito, causa non identificabile o per cui non vi è attribuzione di colpa, fra cui quelli provocati da:
 - *Terremoti*, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
 - *Alluvioni e Inondazioni*, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
 - atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
 - trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- controversie relative a diritto di autore o di esclusiva, concorrenza sleale, violazione di norme di diritto tributario o fiscale;
- danni di immagine o lesioni all'onore (salvi gli eventi previsti dalla garanzia Tutela aggressioni e cyberbullismo, se è acquistata);



- controversie nate per ottenere un **Indennizzo** minore o uguale a **300 euro**.
- Sono inoltre escluse le controversie, i danni o le querele legate allo stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allucinogeni dell'Assicurato.
- Per l'**Assistenza legale per la garanzia Tutela aggressioni e cyberbullismo** sono sempre escluse:
- le spese sostenute per avvalersi della consulenza o delle prestazioni di tecnici informatici;
 - la promozione o l'adesione a eventuali class action.
- Genertel e DAS non assumono a proprio carico il pagamento di multe, ammende o pene pecuniarie.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

Invia subito la denuncia via email all'indirizzo **sinistri@das.it** insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 13.

SEZIONE 13 > NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

INCENDIO E SCOPPIO - FENOMENI ELETTRICI E ALTRI DANNI ALLA CASA - EVENTI ATMOSFERICI - RICERCA E RIPARAZIONE DANNI DA ACQUA - ALLUVIONI E INONDAZIONI - TERREMOTO

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 13.1 - Modalità per la denuncia del Sinistro

Se si verifica un *Sinistro*, il *Contraente*/l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno, come previsto dal Codice Civile²⁷;
- b) inviare a Genertel una denuncia scritta **entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile²⁸. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:
 - una dettagliata descrizione dei fatti;
 - luogo e data dell'evento;
 - le cause che hanno determinato l'evento;
 - l'entità approssimativa del danno;
 - l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni;
 - l'indicazione delle autorità se intervenute;
 - un elenco dettagliato dei danni subiti;
 - ogni altro dato rilevante;
- c) se il *Sinistro* è causato da *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio* e per ogni evento doloso o presunto tale, fare denuncia immediata all'Autorità Giudiziaria, e inviarla subito dopo a Genertel;
- d) conservare le tracce e i *Residui del Sinistro* fino all'ispezione da parte di un incaricato di Genertel, senza modificare lo stato delle cose, a eccezione delle riparazioni urgenti, e senza aver diritto a indennità (come ad esempio il rimborso delle spese sostenute per la custodia dei beni);
- e) dimostrare a Genertel e ai periti la qualità, quantità e valore dei beni al momento del *Sinistro*, provare i danni e le perdite che ha subito e mettere a disposizione registri, titoli di pagamenti, conti, fatture, testimonianze e qualsiasi altro documento o elemento di prova richiesto da Genertel o dai periti per indagini e verifiche.

Se l'*Assicurato* non rispetta gli obblighi elencati ai punti a) e b), può perdere in tutto o in parte il diritto all'**Indennizzo**, come previsto dal Codice Civile²⁹.

L'*Assicurato* è responsabile verso Genertel di ogni conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto dei termini e degli obblighi in caso di *Sinistro*.

²⁷ Art. 1914 "Obbligo di salvataggio"

²⁸ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di *Sinistro*"

²⁹ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

Art. 13.2 - Come si calcola l'ammontare del danno

L'ammontare del danno si calcola secondo il *Valore a Nuovo*. È stimata cioè la spesa necessaria per:

- ricostruire a nuovo le parti distrutte;
- riparare le parti soltanto danneggiate;

con le caratteristiche esistenti al momento del *Sinistro*. Il valore dei recuperi è dedotto e il valore dell'area è escluso.

Il danno è calcolato sulla base della cifra più bassa tra quella stimata per la riparazione e quella stimata per la ricostruzione. Se un bene è riparabile si considera il valore per ripararlo, se non è superiore a quello per rimpiazzarlo.

L'*Indennizzo* è calcolato secondo il *Valore a Nuovo* solo se il *Fabbricato* assicurato è riparato o ricostruito entro 12 mesi dall'evento, salvo un ritardo dovuto a dimostrate cause di forza maggiore. In caso contrario, Genertel limita l'*Indennizzo* al valore di ricostruzione che il bene ha al momento del *Sinistro* (valore corrente, calcolato cioè non sul *Valore a Nuovo*, ma in base al grado di vetustà, allo stato di conservazione, e a ogni altra circostanza concomitante). Restano escluse dal limite di *Indennizzo* appena descritto le sole garanzie *Alluvioni e Inondazioni* e *Terremoto*.

Le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei *Residui del Sinistro* indennizzabile devono essere tenute separate dalle stime descritte sopra e sono liquidate solo per la garanzia *Danni al Fabbricato*, fino al raggiungimento della somma indicata all'Art. 1.2 - Spese aggiuntive. Le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del *Fabbricato* secondo le Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building) sono riconosciute a lavori ultimati in conformità alle suddette caratteristiche se comprovate da idonea documentazione rilasciata nel rispetto della normativa in vigore al momento dei lavori, fino al raggiungimento della somma indicata all'Art. 1.2 - Spese aggiuntive.

Art. 13.3 - Anticipo *Indennizzi*

L'*Assicurato* può richiedere anticipi di *Indennizzo* a Genertel quando si verificano le seguenti condizioni:

- l'ammontare prevedibile dell'*Indennizzo* complessivo è di almeno di 20.000 euro;
- non sorgono contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro*;
- sono trascorsi almeno 60 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*;
- l'*Assicurato* ha presentato tutti i documenti giustificativi.

Questi anticipi non possono superare il 50% della stima di *Indennizzo* fatta sulla base degli accertamenti effettuati, e sono liquidati dopo che Genertel ha ricevuto la documentazione necessaria. Genertel ha comunque il diritto di richiedere la restituzione dell'anticipo se è stato accertato che il *Sinistro* non è indennizzabile.

Art. 13.4 - Pagamento dell'*Indennizzo*

Genertel paga l'*Indennizzo* al netto della *Franchigia* dopo aver:

- ricevuto la necessaria documentazione relativa al *Sinistro*;
- verificato l'operatività della garanzia;
- valutato il danno;
- verificato chi è il soggetto il cui interesse è assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale in relazione al *Sinistro*, Genertel può richiedere il certificato che dimostra l'archiviazione del procedimento penale prima di liquidarlo.

PANNELLI FOTOVOLTAICI E SOLARI

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 13.5 - Modalità per la denuncia del *Sinistro*

Se si verifica un *Sinistro*, il *Contratante*/l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno, come previsto dal Codice Civile³⁰;
- b) inviare a Genertel una denuncia scritta **entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui ne viene a conoscenza come previsto dal Codice Civile³¹. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:

³⁰ Art. 1914 "Obbligo di salvataggio"

³¹ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di *Sinistro*"



- una dettagliata descrizione dei fatti;
 - luogo e data dell'evento;
 - le cause che hanno determinato l'evento;
 - l'entità approssimativa del danno;
 - l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni;
 - l'indicazione delle autorità se intervenute;
 - un elenco dettagliato dei danni subiti;
 - ogni altro dato rilevante;
- c) conservare le tracce e i *Residui del Sinistro* fino all'ispezione da parte di un incaricato di Genertel, senza modificare lo stato delle cose, a eccezione delle riparazioni urgenti, e senza aver diritto a indennità (come, ad esempio, il rimborso delle spese sostenute per la custodia dei beni);
- d) dimostrare a Genertel e ai periti la qualità, quantità e valore dei beni al momento del *Sinistro*, provare i danni e le perdite che ha subito e mettere a disposizione registri, titoli di pagamenti, conti, fatture, testimonianze e qualsiasi altro documento o elemento di prova richiesto da Genertel o dai periti per indagini e verifiche;
- Se l'*Assicurato* non rispetta gli obblighi elencati ai punti a) e b), può perdere in tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo*, come previsto dal Codice Civile³².
- L'*Assicurato* è responsabile verso Genertel di ogni conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto dei termini e degli obblighi in caso di *Sinistro*.

Art. 13.6 - Come si calcola l'ammontare del danno

L'ammontare del danno si calcola in base alla spesa stimata per:

- riparare i beni danneggiati;
- rimpiazzare i beni distrutti;

secondo il *Valore a Nuovo*, al netto di eventuali recuperi.

Il danno è calcolato sulla base della cifra più bassa tra quella stimata per la riparazione e quella stimata per il rimpiazzo con un altro nuovo o equivalente per qualità, caratteristiche, prestazioni, rendimento.

Per stimare il valore dei beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del *Sinistro* si detrae dal *Valore a Nuovo* un deprezzamento che tiene conto del tipo, uso, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

Art. 13.7 - Anticipo *Indennizzi*

L'*Assicurato* può richiedere anticipi di *Indennizzo* a Genertel quando si verificano le seguenti condizioni:

- l'ammontare prevedibile dell'*Indennizzo* complessivo è di almeno di 20.000 euro;
- non sorgono contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro*;
- sono trascorsi almeno 60 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*;
- l'*Assicurato* ha presentato tutti i documenti giustificativi.

Questi anticipi non possono superare il 50% della stima di *Indennizzo* fatta sulla base degli accertamenti effettuati, e sono liquidati dopo che Genertel ha ricevuto la documentazione necessaria. Genertel ha comunque il diritto di richiedere la restituzione dell'anticipo se è stato accertato che il *Sinistro* non è indennizzabile.

Art. 13.8 - Pagamento dell'*Indennizzo*

Genertel paga l'*Indennizzo* al netto della *Franchigia* dopo aver:

- ricevuto la necessaria documentazione relativa al *Sinistro*;
- verificato l'operatività della garanzia;
- valutato il danno;
- verificato chi è il soggetto il cui interesse è assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale in relazione al *Sinistro*, Genertel può richiedere il certificato che dimostra l'archiviazione del procedimento penale prima di liquidarlo.

³² Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

DANNI AL CONTENUTO

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 13.9 - Modalità per la denuncia del Sinistro

Se si verifica un *Sinistro*, il *Contraente*/l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno, come previsto dal Codice Civile³³;
- b) inviare a Genertel una denuncia scritta **entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui ne viene a conoscenza come previsto dal Codice Civile³⁴. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:
 - una dettagliata descrizione dei fatti;
 - luogo e data dell'evento;
 - le cause che hanno determinato l'evento;
 - l'entità approssimativa del danno;
 - l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni;
 - l'indicazione delle autorità se intervenute;
 - un elenco dettagliato dei danni subiti;
 - ogni altro dato rilevante;
- c) se il *Sinistro* è causato da *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio* e per ogni evento doloso o presunto tale, fare denuncia immediata all'Autorità Giudiziaria, e inviarla subito dopo a Genertel;
- d) conservare le tracce e i *Residui del Sinistro* fino all'ispezione da parte di un incaricato di Genertel, senza modificare lo stato delle cose, a eccezione delle riparazioni urgenti, e senza aver diritto a indennità (come, ad esempio, il rimborso delle spese sostenute per la custodia dei beni);
- e) dimostrare a Genertel e ai periti la qualità, quantità e valore dei beni al momento del *Sinistro*, provare i danni e le perdite che ha subito e mettere a disposizione registri, titoli di pagamenti, conti, fatture, testimonianze e qualsiasi altro documento o elemento di prova richiesto da Genertel o dai periti per indagini e verifiche;

Se l'*Assicurato* non rispetta gli obblighi elencati ai punti a) e b), può perdere in tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo*, come previsto dal Codice Civile³⁵.

L'*Assicurato* è responsabile verso Genertel di ogni conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto dei termini e degli obblighi in caso di *Sinistro*.

Art. 13.10 - Come si calcola l'ammontare del danno

L'ammontare del danno si calcola in base alla spesa stimata per:

- riparare i beni danneggiati;
- rimpiazzare i beni distrutti;

secondo il *Valore a Nuovo*, al netto di eventuali recuperi.

Il danno è calcolato sulla base della cifra più bassa tra quella stimata per la riparazione e quella stimata per il rimpiazzo con un altro nuovo o equivalente per qualità, caratteristiche, prestazioni, rendimento.

Per stimare il valore delle cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del *Sinistro* si detrae dal *Valore a Nuovo* un deprezzamento che tiene conto del tipo, uso, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

Per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, e resta escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

Per i **documenti** l'ammontare del danno è dato dalle sole spese di rifacimento.

Per i **titoli di credito** per cui è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'*Assicurato* per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento, e pertanto, anche ai fini del limite di *Indennizzo*, si fa riferimento all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Art. 13.11 - Anticipo Indennizzi

L'*Assicurato* può richiedere anticipi di *Indennizzo* a Genertel quando si verificano le seguenti

³³ Art. 1914 "Obbligo di salvataggio"

³⁴ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di *Sinistro*"

³⁵ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"



condizioni:

- l'ammontare prevedibile dell'*Indennizzo* complessivo è di almeno di 20.000 euro;
- non sorgono contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro*;
- sono trascorsi almeno 60 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*;
- l'*Assicurato* ha presentato tutti i documenti giustificativi.

Questi anticipi non possono superare il 50% della stima di *Indennizzo* fatta sulla base degli accertamenti effettuati, e sono liquidati dopo che Genertel ha ricevuto la documentazione necessaria. Genertel ha comunque il diritto di richiedere la restituzione dell'anticipo se è stato accertato che il *Sinistro* non è indennizzabile.

Art. 13.12 - Pagamento dell'*Indennizzo*

Genertel paga l'*Indennizzo* al netto della *Franchigia* dopo aver:

- ricevuto la necessaria documentazione relativa al *Sinistro*;
- verificato l'operatività della garanzia;
- valutato il danno;
- verificato chi è il soggetto il cui interesse è *Assicurato*.

Se è stato aperto un procedimento penale in relazione al *Sinistro*, Genertel può richiedere il certificato che dimostra l'archiviazione del procedimento penale prima di liquidarlo.

DANNI DA EFFRAZIONE – FURTO E RAPINA CONTENUTO – SCIPPO E RAPINA FUORI CASA

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 13.13 - Modalità per la denuncia del *Sinistro*

Se si verifica un *Sinistro*, il *Contratante*/l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno, come previsto dal Codice Civile³⁶;
- b) inviare a Genertel una denuncia scritta **entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui ne viene a conoscenza come previsto dal Codice Civile³⁷. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:
 - una dettagliata descrizione dei fatti;
 - luogo e data dell'evento;
 - le cause che hanno determinato l'evento;
 - l'entità approssimativa del danno;
 - l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni;
 - l'indicazione delle autorità se intervenute;
 - un elenco dettagliato dei danni subiti;
 - ogni altro dato rilevante;
- c) fare denuncia immediata all'Autorità Giudiziaria, e inviarla subito dopo a Genertel;
- d) conservare le tracce e i *Residui del Sinistro* fino all'ispezione da parte di un incaricato di Genertel, senza modificare lo stato delle cose, a eccezione delle riparazioni urgenti, e senza aver diritto a indennità;
- e) dimostrare a Genertel e ai periti la qualità, quantità e valore dei beni al momento del *Sinistro*, provare i danni e le perdite che ha subito e mettere a disposizione registri, titoli di pagamenti, conti, fatture, testimonianze e qualsiasi altro documento o elemento di prova richiesto (in maniera ragionevole) da Genertel o dai periti per indagini e verifiche;
- f) denunciare la sottrazione di titoli di credito e attivare la procedura di ammortamento, se possibile per legge.

Se l'*Assicurato* non rispetta gli obblighi elencati ai punti a) e b), può perdere in tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo*, come previsto dal Codice Civile³⁸.

L'*Assicurato* è responsabile verso Genertel di ogni conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto dei termini e degli obblighi in caso di *Sinistro*.

Art. 13.14 - Come si calcola l'ammontare del danno

L'ammontare del danno si calcola:

- per i **beni sottratti o distrutti**, in base al valore che hanno al momento del *Sinistro* (valore

³⁶ Art. 1914 "Obbligo di salvataggio"

³⁷ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di *Sinistro*"

³⁸ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

corrente), ossia si tiene conto della loro natura, qualità, vetustà, uso;

- per le **cose danneggiate**, in base al costo di riparazione, con il limite del valore al momento del **Sinistro**.

Per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, e resta escluso in ogni caso il deprezzamento che ne consegue della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

Per i **documenti** l'ammontare del danno è dato dalle sole spese di rifacimento.

Per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'**Assicurato** per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento, e pertanto, anche ai fini del limite di **Indennizzo**, si fa riferimento all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Per le garanzie Danni da Effrazione e Furto e Rapina Contenuto, l'**Indennizzo** è effettuato con uno **Scoperto** del 30% nei seguenti casi:

- se il **Fabbricato** non è la **Dimora Abituale** dell'**Assicurato**;
- se in **Polizza** è indicato che l'**Abitazione** è **Protetta**, ma al momento del **Sinistro** non sussistono le condizioni previste.

Se operano sia la **Franchigia**, sia lo **Scoperto**, l'**Indennizzo** è effettuato dopo aver dedotto la percentuale di **Scoperto** con il minimo dell'importo della **Franchigia**.

Se l'**Assicurato** scopre che i beni sottratti sono stati recuperati, in tutto o in parte, deve informare subito Genertel. Se il danno è già stato liquidato, l'**Assicurato** può rientrare in possesso di quanto recuperato e restituire a Genertel l'**Indennizzo** ricevuto. Se invece l'**Assicurato** non esercita questa facoltà, Genertel subentra a lui nella proprietà dei beni.

Art. 13.15 - Pagamento dell'**Indennizzo**

Genertel paga l'**Indennizzo** al netto della **Franchigia**, o dello **Scoperto** con il minimo della **Franchigia**, dopo aver:

- ricevuto la necessaria documentazione relativa al **Sinistro**;
- verificato l'operatività della garanzia;
- valutato il danno;
- verificato chi è il soggetto il cui interesse è assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale in relazione al **Sinistro**, Genertel può richiedere il certificato che dimostra l'archiviazione del procedimento penale prima di liquidarlo.

INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 13.16 - Modalità per la denuncia del **Sinistro**

L'**Assicurato** deve inviare a Genertel la denuncia dell'**Infortunio** **entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui lui o i suoi aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Civile³⁹. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- una dettagliata descrizione dei fatti;
- l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento;
- l'indicazione delle cause che hanno determinato l'evento;
- una descrizione dell'attività svolta al momento dell'evento.

Se l'**Assicurato** non rispetta gli obblighi indicati sopra, può perdere in tutto o in parte il diritto all'**Indennizzo**, come previsto dal Codice Civile⁴⁰.

Oltre alla denuncia di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve consegnare a Genertel anche:

- il certificato medico;
- il certificato di stato di famiglia dell'**Assicurato** alla data del **Sinistro**;
- un referto clinico radiologico redatto da un Pronto Soccorso Pubblico o istituto di cura. Genertel può richiedere eventuali ulteriori documenti nei seguenti casi:
- se i documenti elencati sopra non sono sufficienti a verificare se il **Sinistro** è indennizzabile;
- se è necessario individuare gli aventi diritto e i documenti elencati sopra non sono sufficienti a farlo;
- in relazione a particolari esigenze istruttorie, anche in seguito a modifiche legislative entrate in vigore in seguito.

³⁹ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di **Sinistro**"

⁴⁰ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"



Art. 13.17 - Come si calcola l'ammontare del danno

L'ammontare del danno è pari al massimale previsto in Polizza.

Art. 13.18 - Pagamento dell'Indennizzo

Genertel paga l'Indennizzo dopo aver:

- ricevuto la necessaria documentazione relativa al Sinistro;
- verificato l'operatività della garanzia;
- verificato chi è il soggetto il cui interesse è assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale in relazione al Sinistro, Genertel può richiedere il certificato che dimostra l'archiviazione del procedimento penale prima di liquidarlo.

TUTELA AGGRESSIONI E CYBERBULLISMO

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 13.19 - Modalità per la denuncia del Sinistro

Infortunio o Disturbo post traumatico da stress a seguito di aggressione violenta da parte di Terzi

L'Assicurato deve inviare a Genertel la denuncia dell'Infortunio entro 3 giorni dall'aggressione o dal momento in cui lui o i suoi aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Civile⁴¹. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- una dettagliata descrizione dei fatti;
- l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento;
- l'indicazione delle cause che hanno determinato l'evento;
- una descrizione dell'attività svolta al momento dell'evento.

Se l'Assicurato non rispetta gli obblighi indicati sopra, può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo, come previsto dal Codice Civile⁴².

Oltre alla denuncia di Sinistro, l'Assicurato deve consegnare a Genertel anche:

- il verbale di pronto soccorso;
- una copia della denuncia sporta alle autorità da cui risulta evidente l'aggressione subita. Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da:
- ulteriori certificati medici;
- una copia completa della cartella clinica.

L'eventuale disturbo post traumatico da stress a seguito dell'aggressione deve essere documentato e certificato dal referto di uno psichiatra o psicologo iscritto all'albo.

Disturbo post traumatico da stress a seguito di cyber bullismo

L'Assicurato deve inviare a Genertel la denuncia entro 3 giorni dall'evento o dal momento in cui lui o i suoi aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Civile⁴³. La denuncia deve contenere:

- una dettagliata descrizione dei fatti;
- una copia della denuncia alle autorità da cui risulta evidente che si tratta di uno degli atti di cyberbullismo previsti in Polizza.

Se l'Assicurato non rispetta gli obblighi indicati sopra, può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo, come previsto dal Codice Civile⁴⁴.

L'eventuale disturbo post traumatico da stress a seguito dell'aggressione deve essere documentato e certificato dal referto di uno psichiatra o psicologo iscritto all'albo.

Art. 13.20 - Come si calcola l'ammontare del danno

L'ammontare del danno si calcola sulla base delle fatture delle spese mediche e psicologiche che sono presentate dall'Assicurato.

Art. 13.21 - Pagamento dell'Indennizzo

Genertel paga l'Indennizzo dopo aver:

- ricevuto la necessaria documentazione relativa al Sinistro;
- verificato l'operatività della garanzia;
- valutato il danno;

⁴¹ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro"

⁴² Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

⁴³ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro"

⁴⁴ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

- verificato chi è il soggetto il cui interesse è assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale in relazione al *Sinistro*, Genertel può richiedere il certificato che dimostra l'archiviazione del procedimento penale prima di liquidarlo.

SPESE VETERINARIE PER INFORTUNIO

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 13.22 - Modalità per la denuncia del *Sinistro*

L'Assicurato deve inviare a Genertel la denuncia dell'*Infortunio* entro 3 giorni dall'evento⁴⁵. La denuncia deve contenere:

- una dettagliata descrizione dei fatti;
- il certificato medico;
- il libretto veterinario.

Se l'Assicurato non rispetta gli obblighi indicati sopra, può perdere in tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo*, come previsto dal Codice Civile⁴⁶.

Art. 13.23 - Come si calcola l'ammontare del danno

L'ammontare del danno si calcola sulla base delle fatture delle spese medico veterinarie che sono presentate dall'Assicurato.

Art. 13.24 - Pagamento dell'*Indennizzo*

Genertel paga l'*Indennizzo* al netto della *Franchigia* dopo aver:

- ricevuto la necessaria documentazione relativa al *Sinistro*;
- verificato l'operatività della garanzia;
- valutato il danno;
- verificato chi è il soggetto il cui interesse è Assicurato.

RESPONSABILITA' CIVILE CASA, RESPONSABILITA' CIVILE CONDUZIONE FAMIGLIA, RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI ELETTRICI LEGGERI, RESPONSABILITA' CIVILE CANE E GATTO)

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 13.25 - Modalità per la denuncia del *Sinistro*

In caso di *Sinistro* il *Contraente*/l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno, come previsto dal Codice Civile⁴⁷;
- b) inviare a Genertel una denuncia scritta entro 3 giorni dall'evento o dal momento in cui ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile⁴⁸. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:
 - una dettagliata descrizione dei fatti;
 - luogo e data dell'evento;
 - le cause che hanno determinato l'evento;
 - l'entità approssimativa del danno;
 - l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni;
 - l'indicazione delle autorità se intervenute;
 - un elenco dettagliato dei danni;
 - ogni altro dato rilevante;

c) se il *Sinistro* è causato da *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio* e per ogni evento doloso o presunto tale, fare denuncia immediata all'Autorità Giudiziaria, e inviarla subito dopo a Genertel; Se l'Assicurato non rispetta gli obblighi elencati ai punti a) e b), può perdere in tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo*, come previsto dal Codice Civile⁴⁹.

In ogni caso l'Assicurato deve inviare a Genertel una copia degli atti che gli sono notificati tramite l'Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla notifica, a pena di decadenza del diritto di garanzia. L'Assicurato è responsabile verso Genertel di ogni conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto dei termini e degli obblighi in caso di *Sinistro*.

⁴⁵ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di *Sinistro*"

⁴⁶ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

⁴⁷ Art. 1914 "Obbligo di salvataggio"

⁴⁸ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di *Sinistro*"

⁴⁹ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"



Art. 13.26 - Pagamento dei Sinistri

Se avviene un *Sinistro* e il danno è risarcibile, **Genertel paga al danneggiato l'importo dovuto dall'Assicurato civilmente responsabile al netto della Franchigia.**

In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno, **Genertel può gestire la lite** a nome dell'Assicurato in qualunque sede, **fino a quando ne ha interesse**, e nominare se necessario legali o tecnici; può anche provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati. A tal fine **l'Assicurato deve rispettare gli obblighi previsti dall'Art. 13.21 - Modalità per la denuncia del Sinistro.** Genertel non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi, o comunque non necessarie, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Sono a carico di Genertel le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di legge⁵⁰**; se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale previsto in Polizza, tali spese sono ripartite tra Genertel e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Genertel conserva il diritto di gestire il *Sinistro* anche se la richiesta di risarcimento del danneggiato rientra nei limiti della *Franchigia*.



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

La denuncia può essere spedita via email all'indirizzo **sinistri@genertel.it** o via posta presso Genertel S.p.A. - V. Marchiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del *Sinistro*, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.



HAI UNO SMARTPHONE?

Scarica l'app **Genertel** per iOS o Android e **denuncia il Sinistro** dal tuo telefonino, e allega le fotografie del danno con tutti i dettagli!

ASSISTENZA PRONTO INTERVENTO BASE, ASSISTENZA PRONTO INTERVENTO PLUS E ASSISTENZA INFORMATICA

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 13.27 - Modalità per la denuncia del Sinistro

Per ottenere l'assistenza, l'Assicurato deve contattare la *Struttura Organizzativa Europ Assistance*:

- dall'Italia, al numero verde: **800-99.77.98**
- dall'estero, a uno dei seguenti numeri: **+39-02-58.28.67.89** o **+39-02-58.24.55.00**
- via fax al numero: **+39-02-58.47.72.01**

Le chiamate telefoniche successive alla prima sono a carico di *Europ Assistance*, che può richiedere all'Assicurato ogni ulteriore documentazione necessaria alla conclusione dell'assistenza. L'Assicurato è tenuto a fornire tutta la documentazione richiesta.

L'assistenza va sempre richiesta a *Europ Assistance*, che interviene direttamente o la autorizza in modo esplicito. Il diritto alla prestazione decade se l'Assicurato non contatta *Europ Assistance* quando avviene il *Sinistro*.

Per ottenere l'assistenza l'Assicurato deve comunicare con precisione:

- nome e cognome dell'Assicurato;
- l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo in cui si trova;
- il numero di Polizza;
- il tipo di assistenza richiesta.

⁵⁰ Art. 1917 comma 3 "Assicurazione della Responsabilità Civile" del Codice Civile

ASSISTENZA LEGALE

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 13.28 - Modalità per la denuncia del Sinistro

L'Assicurato che desidera attivare la garanzia Assistenza Legale deve inviare una richiesta scritta a DAS. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- una dettagliata descrizione dell'evento accaduto;
- luogo, giorno e ora dell'evento;
- l'elenco dei danni subiti, con allegata documentazione utile a quantificarli;
- le generalità di chi ha causato il danno e del danneggiato;
- l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni;
- ogni altro dato rilevante.

Se l'Assicurato non rispetta le condizioni indicate sopra, può perdere in tutto o in parte il diritto alla prestazione, come previsto dal Codice Civile⁵¹.



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

La denuncia può essere spedita **via email** all'indirizzo **sinistri@das.it**.

RIPARAZIONE DIRETTA (INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA)

Art. 13.29 - Pagamento alternativo all'Indennizzo ordinario

Per le seguenti garanzie:

- **Fenomeni Elettrici e Altri Danni alla Casa** solo per i danni causati dall'azione meccanica del fulmine, da **scariche, correnti e altri fenomeni elettrici**;
- **Ricerca e riparazione danni da acqua**;
- **Pannelli Fotovoltaici e Solari** solo per i danni causati da **scariche, correnti o altri fenomeni elettrici**

in caso di danno indennizzabile, se l'Assicurato ricorre alla **Riparazione Diretta** effettuata dal provider/tecnico incaricato (**Indennizzo in forma specifica**), la **Franchigia**, per la parte di danno riparato, non è applicata.

In particolare:

- la **Riparazione Diretta** può essere richiesta al momento del **Sinistro**;
- a seguito della richiesta, Genertel mette a disposizione dell'Assicurato un perito e un provider/tecnico che provvedono all'accertamento e alla riparazione del danno.

La scelta della procedura di **Riparazione Diretta** comporta di non dover anticipare il costo della riparazione.

TERMINI DI PAGAMENTO (VALIDI PER TUTTE LE SEZIONI)

Art. 13.30 - Termini di pagamento

Genertel paga l'**Indennizzo** all'Assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, **entro 30 giorni** dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per liquidare il **Sinistro**.

⁵¹ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

Note



Ecco i riferimenti utili per contattarci in qualsiasi situazione di bisogno.



ASSISTENZA CLIENTI

lun/ven 8:30-19:00
sab 8:30-13:30
telefono: +39.040.20.20.20



ASSISTENZA SINISTRI

lun/ven 9:00-18:00
telefono: +39.040.20.20.40



DENUNCIA SINISTRI ONLINE

h24 con l'app Genertel+



ASSISTENZA LEGALE (SE PREVISTO)

email: sinistri@das.it
lun/ven 8:00-18:00
telefono: +39.040.20.20.20



RECLAMI

Per effettuare un reclamo rivolgersi per iscritto a:

Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality

posta Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste
email reclami@genertel.it

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore

posta Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
PEC ivass@pec.ivass.it
fax +39.06.42.13.32.06



INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO

telefono +39.040.20.20.20
email richiestainfo@genertel.it
posta Genertel richiesta informazioni - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO

telefono +39.040.20.20.40
email servizio_sinistri@genertel.it
posta Genertel sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste